SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 luglio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenchi numeri 41, 42, 43 e 44 relativi ai presidi sanitari (antiparassitari agricoli) registrati durante il semestre 1° gennaio 1986-30 giugno 1986.

87A0550

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1987, n. **306**.

Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modificazioni ed integrazioni alla legge suddetta;

Considerato che l'art. 10 della predetta legge 8 luglio 1986, n. 349, prevede l'emanazione di un regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1987;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO PRIMO
ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

Capo I
NORME GENERALI

Art. 1.

Strutture organizzative

1. L'organizzazione del Ministero dell'ambiente consta dei seguenti servizi:

Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale;
Servizio conservazione della natura;
Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;
Servizio geologico;
Servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di alta consulenza del Ministero e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari;
Servizio affari generali e del personale.

2. Presso il Ministero sono costituiti il Consiglio nazionale dell'ambiente e il Comitato scientifico, come organi permanenti di alta consulenza. Il Ministro può costituire comitati tecnico-scientifici come organi di alta consulenza per determinati settori.

3. Il Ministro e i Sottosegretari dispongono, rispettivamente, di un gabinetto e di segreterie particolari.

Art. 2.

Utilizzazione di strutture esterne al Ministero

1 Per l'esercizio delle sue funzioni il Ministero dell'ambiente può inoltre avvalersi, nei casi e nei modi consentiti dalla legge:

a) dei servizi tecnici dello Stato, previa intesa con i Ministri competenti;
b) dei servizi tecnici delle unità sanitarie locali, previa intesa con la regione;
c) della collaborazione degli istituti superiori;
d) della collaborazione degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato;
e) della collaborazione degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale;
f) della collaborazione degli istituti e dipartimenti universitari, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

Art. 3.

Strutture operative per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni in danno dell'ambiente

1 Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente il Ministero dell'ambiente si avvale:

a) del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che è posto alla diretta dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente;
b) del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, previa intesa con il Ministro competente;
c) degli appositi reparti del Corpo della guardia di finanza, nonché dei reparti delle Forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, fatte salve le attribuzioni di coordinamento di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121;
d) delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.

Capo II
GABINETTO DEL MINISTRO

Art. 4.

Gabinetto del Ministro

1. Il gabinetto del Ministro dell'ambiente ha la composizione ed attende alle funzioni indicate dal decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il gabinetto, con decreto del Ministro, può essere articolato in altri uffici, oltre quelli previsti nei successivi articoli 5, 6 e 7, ugualmente coordinati, secondo esigenze di funzionalità.

Art. 5.

Ufficio legislativo

1. L'ufficio legislativo:

coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti normativi promossi dal Ministro;

segue l'attività legislativa delle Camere informandone gli uffici competenti e vagliandone le osservazioni, che sottopone al Ministro;

studia gli schemi di disegni di legge diramati dagli altri Ministri e, sentiti gli uffici competenti, sottopone al Ministro le eventuali osservazioni;

esprime parere sui problemi giuridici, sull'attività amministrativa di particolare rilevanza per il Ministero e su ogni altro affare che il Ministro ritenga di affidargli;

prende immediata conoscenza delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni parlamentari, richiede ed acquisisce gli elementi necessari e, sentiti gli uffici competenti, predispone le risposte da sottoporre al Ministro per l'approvazione;

cura i rapporti con il Parlamento e con le regioni secondo le direttive impartite dal Ministro.

2. Responsabile dell'ufficio e il capo dell'ufficio legislativo.

Art. 6.

Ufficio studi

1. L'ufficio studi svolge attività di indagine, di studio e di documentazione che il Ministro ritenga di affidargli e che comunque non siano di competenza dei singoli servizi.

2. L'ufficio studi individua, d'intesa con i servizi, i problemi da analizzare, studiare e risolvere con la propria assistenza organizzativa e tecnica, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione dei funzionari appartenenti all'amministrazione ed esperti nelle particolari questioni da trattare.

3. Responsabile dell'ufficio è il capo dell'ufficio studi.

Art. 7.

Ufficio stampa

1. L'ufficio stampa:

informa il Ministro di ogni notizia che comunque interessi l'attività del Ministero;

cura i rapporti con la stampa e con la radiotelevisione, divulgando le informazioni di interesse pubblico relative alla vita e all'attività del Ministero;

attende alla diffusione di dichiarazioni del Ministro e di comunicati ufficiali;

attende alla diramazione delle informazioni agli uffici del Ministero;

attende ad ogni altra attività concernente la stampa e la radiotelevisione di competenza del Ministero.

2. Responsabile dell'ufficio è il capo dell'ufficio stampa.

Capo III

SEGRETERIE PARTICOLARI

Art. 8.

Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato

1. Le segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato hanno la composizione ed attendono alle funzioni indicate dal decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo IV

SERVIZI

Art. 9.

Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale

1. Il Servizio esercita le funzioni generali di competenza del Ministero concernenti tutte le forme di inquinamento e il risanamento dell'ambiente, e quindi la prevenzione, la rilevazione e lo studio dei fenomeni inquinanti, la promozione ed il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale, l'individuazione e il risanamento delle aree inquinate. Promuove e cura i relativi adempimenti tecnici ed amministrativi, anche in riferimento a convenzioni internazionali, direttive, decisioni e regolamenti comunitari, nonché i rapporti con le regioni per le materie di competenza. Predispone gli atti e le attività di competenza del Ministro riguardanti le stesse materie, anche ai fini dell'adozione degli atti per i quali è previsto il suo concerto.

2. In particolare, sono comprese tra le funzioni esercitate dal Servizio quelle relative:

a) alle competenze in materia di tutela delle acque dall'inquinamento già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ed a quelle già attribuire dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici, trasferite al Ministero dell'ambiente a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

b) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 2, commi 16 e 17, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione dei provvedimenti relativi all'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e 3 luglio 1982, n. 515, concernenti rispettivamente la qualità delle acque di balneazione e delle acque di superficie destinate alla produzione di acqua potabile;

c) alle competenze in materia di smaltimento dei rifiuti già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, trasferite al Ministero dell'ambiente a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

d) alle competenze in materia di inquinamento atmosferico ed acustico attribuite al Ministero dell'ambiente a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

e) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque;

f) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione della programmazione nazionale delle risorse idriche, di cui agli articoli 90 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

g) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ai fini della fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché per la concertazione delle proposte relative alla fissazione di tali limiti quando siano relativi agli ambienti di lavoro;

h) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 15, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione degli atti di indirizzo e di coordinamento previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e degli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse, ove riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica o da emissioni sonore;

i) alle autorizzazioni e alle notifiche di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

l) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la dichiarazione di «area ad elevato rischio di crisi ambientale», per l'individuazione dei conseguenti obiettivi per gli interventi di risanamento e per la formazione di un piano di disinquinamento.

3. Il Servizio partecipa inoltre, per la parte di sua competenza e in collaborazione con il Servizio per la conservazione della natura, all'esercizio delle funzioni attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 8, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione dei provvedimenti relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

4. Il Servizio si articola nelle seguenti divisioni:

divisione 1ª - Inquinamento del suolo;
divisione 2ª - Inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo;
divisione 3ª - Inquinamento delle acque;
divisione 4ª - Affari generali - Aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

5. I piani settoriali di prevenzione degli inquinamenti e di risanamento sono elaborati dalle singole divisioni secondo le rispettive competenze.

6. Al Servizio è preposto un dirigente generale del ruolo tecnico, con funzioni di direttore, coadiuvato da un dirigente superiore del ruolo amministrativo, con funzioni di vicedirettore addetto al coordinamento degli affari amministrativi, e da un dirigente superiore del ruolo tecnico, con funzioni di vicedirettore addetto al coordinamento degli affari di carattere tecnico. A ciascuna delle prime tre divisioni è preposto un primo dirigente del ruolo tecnico; alla quarta divisione è preposto un primo dirigente del ruolo amministrativo.

7. Nell'ambito del Servizio è costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio. All'ufficio è preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo.

Art. 10.

Servizio conservazione della natura

1. Il Servizio esercita le funzioni generali di competenza del Ministero per la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e del patrimonio faunistico e vegetazionale, e quindi la promozione e il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica interessante gli aspetti conservativi dell'ambiente e delle specie naturali, le iniziative di educazione ambientale nel settore delle aree protette ed ogni altra funzione di competenza del Ministero in materia di parchi naturali,

riserve marine, zone umide ed altre zone protette e di tutela della flora e della fauna. Promuove e cura i relativi adempimenti tecnici ed amministrativi, anche in riferimento a convenzioni internazionali, direttive, decisioni e regolamenti comunitari, nonché i rapporti con le regioni per le materie di competenza. Predispone gli atti e le attività di competenza del Ministro riguardanti le stesse materie, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti per i quali è previsto il suo concerto.

2. In particolare, sono comprese tra le funzioni esercitate dal Servizio quelle relative:

a) all'individuazione dei territori nei quali promuovere l'istituzione di riserve naturali e di parchi di carattere interregionale, a norma dell'art. 5, commi 1 e 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

b) alla definizione di criteri omogenei di gestione e all'emanazione di direttive per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica per i parchi nazionali e per le riserve naturali statali, verificandone l'osservanza, nonché all'elaborazione di norme generali di indirizzo e di coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale, a norma dell'art. 5, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

c) all'istituzione e alla gestione delle riserve marine e ai conseguenti piani di vincolo, regolamenti e convenzioni ed altre attività inerenti, a norma dell'art. 2, commi 9, 10, 11 e 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

d) alle attività di competenza del Ministro dell'ambiente in collaborazione con il Servizio valutazione impatto ambientale, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione degli atti di esercizio dei poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle zone di particolare interesse ambientale di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, come modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431;

e) alla tutela della flora e della fauna, delle zone umide e di altri ecosistemi di cui si ritenga utile la conservazione e la valorizzazione, per la parte di competenza del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, d'intesa con le altre amministrazioni interessate.

3. Il Servizio partecipa inoltre, per la parte di sua competenza e in collaborazione con il Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale, all'esercizio delle funzioni attribuite al Ministero dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 8, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione dei provvedimenti relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

4. Nel rispetto delle competenze e delle procedure di cui all'art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Servizio può anche avvalersi, per l'espletamento delle sue funzioni, della collaborazione del Corpo forestale dello Stato e delle Capitanerie di porto.

5. Il Servizio si articola nelle seguenti divisioni:

divisione 1ª - aree protette terrestri e marine;
divisione 2ª - tutela del patrimonio faunistico e vegetazionale;
divisione 3ª - affari amministrativi.

6. Al Servizio è preposto un dirigente generale del ruolo tecnico, con funzioni di direttore, coadiuvato da un dirigente superiore del ruolo tecnico, con funzioni di vicedirettore. A ciascuna delle prime due divisioni è preposto un primo dirigente del ruolo tecnico, alla divisione 3ª è preposto un primo dirigente del ruolo amministrativo.

7. Nell'ambito del Servizio è costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio. All'ufficio è preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo.

Art. 11.

Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente

1. Il Servizio esercita le funzioni generali di competenza del Ministero concernenti tutte le opere, gli interventi e i piani che abbiano rilevanza d'impatto ambientale, l'informazione e i rapporti con i cittadini in materia ambientale, la raccolta e la gestione dei dati e la redazione della relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente, nonché l'attività di studio, ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di impatto ambientale, di trasformazione dell'ambiente e di uso delle risorse. Promuove e cura i relativi adempimenti tecnici e amministrativi, anche in riferimento a convenzioni internazionali, direttive, decisioni e regolamenti comunitari, nonché i rapporti con le regioni per le materie di competenza. predispone gli atti e le attività di competenza del Ministro riguardanti le stesse materie, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti per i quali è previsto il suo concerto.

2. In particolare, sono comprese tra le funzioni esercitate dal Servizio quelle relative:

a) alle competenze del Ministero dell'ambiente per la valutazione dell'impatto ambientale derivanti dalla disciplina transitoria di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché dalla disciplina di recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 27 giugno 1985, n. 337, e di ogni altra direttiva comunitaria concernente l'impatto ambientale, predisponendo i relativi atti e attività di competenza del Ministro;

b) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione dei piani e programmi di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale;

c) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente con gli interventi per la difesa del suolo;

d) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale e della difesa del suolo, di cui all'art. 81, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

e) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 19, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione del piano nazionale per la protezione civile;

f) alle competenze attribuite al Ministero dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di cave e torbiere, di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

g) all'adempimento e alla promozione di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e all'adempimento di quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo in materia di informazioni sullo stato dell'ambiente;

h) alla ricezione di istanze, osservazioni e pareri in materia di tutela ambientale, nonché alla verifica tecnica delle segnalazioni di cui all'art. 8, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, avvalendosi, per le risposte e gli interventi conseguenti, della collaborazione degli altri servizi ed uffici;

i) alle iniziative da adottare anche d'intesa con altri Servizi od uffici interessati per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di educazione ambientale.

l) alle attività in collaborazione con il Servizio conservazione natura previste dal precedente art. 10, comma 2, lettera *d)*.

3. Il Servizio cura, per l'attività tutta del Ministero e d'intesa con gli altri Servizi ed uffici, la costituzione e la gestione della banca dati del Ministero, nonché i relativi collegamenti con centri di elaborazione dati di altre amministrazioni od enti, ai fini della razionale utilizzazione dei dati disponibili presso il Ministero, dell'informazione ai cittadini e per la predisposizione della relazione sullo stato dell'ambiente.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera *a)*, e di quelle di cui al comma 3 il Servizio si avvale di strutture specializzate; può anche avvalersi della collaborazione delle strutture di cui al precedente art. 2, comma 1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere *g)* e *h)*, il Servizio si avvale di una apposita struttura, sulla base di un regolamento approvato con decreto del Ministro, anche al fine di assicurare le risposte e gli interventi derivanti dai rapporti con l'opinione pubblica.

5. Il Servizio si articola nelle seguenti divisioni:

divisione 1ª - valutazione dell'impatto ambientale e piani di settore;

divisione 2ª - affari generali - informazione ai cittadini - educazione ambientale;

divisione 3ª - banca dati e relazione sullo stato dell'ambiente.

6. Al Servizio è preposto un dirigente generale del ruolo tecnico, con funzioni di direttore, coadiuvato da un dirigente superiore del ruolo amministrativo, con funzioni di vicedirettore addetto al coordinamento degli affari amministrativi, e da un dirigente superiore del ruolo tecnico, con funzioni di vicedirettore addetto al coordinamento degli affari di carattere tecnico. Alle divisioni 1ª e 3ª è preposto un primo dirigente del ruolo tecnico; alla divisione 2ª è preposto un primo dirigente del ruolo amministrativo.

7. Nell'ambito del Servizio è costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio. All'ufficio è preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo.

Art. 12.

Servizio geologico

1. Il Servizio è organo operativo e di consulenza nel settore delle scienze della terra.

2. Il Servizio opera nell'ambito del Ministero dell'ambiente, con autonomia funzionale e scientifica. Di esso possono avvalersi direttamente le amministrazioni dello Stato con competenza sul territorio nonché, sulla base di una convenzione-tipo, le regioni. A sua volta il Servizio può avvalersi dell'attività, della consulenza e di prestazioni di organismi tecnico-scientifici, anche privati.

3. Sono comprese tra le funzioni esercitate dal Servizio quelle relative:

a) agli studi e alle ricerche per la realizzazione e la pubblicazione della carta geologica d'Italia, delle carte tematiche e delle relative memorie illustrative;

b) a studi e ricerche di carattere geofisico;

c) allo studio paleontologico e litologico dei materiali raccolti;

d) allo studio dei giacimenti minerari sotto l'aspetto geologico;

e) alla raccolta dei minerali, delle rocce e dei reperti paleontologici, e al loro ordinamento in collezione;

f) alla raccolta, all'ordinamento, alla schedatura e agli scambi di pubblicazioni tecniche e scientifiche, italiane e straniere, nel settore delle scienze della terra;

g) alla redazione e alla stampa del Bollettino del Servizio geologico e delle altre pubblicazioni ufficiali;

h) alla raccolta e alla gestione di dati geologici e geofisici, anche su base informatica, per la costituzione di una banca dati nazionale;

i) all'esercizio dei poteri ispettivi in relazione a scavi, pozzi, perforazioni, rilievi geofisici, ricerche idriche, opere di ingegneria civile;

l) a studi geologici, geofisici, geominerari e geoapplicativi in altri Stati, anche su richiesta dei Governi interessati.

4. Al Servizio è preposto un dirigente generale del ruolo tecnico, che fa parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con funzioni di direttore. È coadiuvato da due dirigenti superiori del ruolo tecnico, con funzioni di vicedirettori.

5. Nell'ambito del Servizio è costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio. All'ufficio è preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo.

Art. 13.

Servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di alta consulenza del Ministero e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari.

1. Il Servizio provvede a quanto necessario per assicurare la costituzione e il funzionamento del Consiglio nazionale dell'ambiente di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349, del comitato scientifico di cui all'art. 11 della stessa legge e dei comitati tecnico-scientifici di settore di cui al comma 7 dell'articolo testè richiamato. In particolare, il Servizio organizza e coordina gli uffici di segreteria ed altri eventuali uffici ausiliari dei predetti organi.

2. Il Servizio provvede altresì, avvalendosi di una apposita struttura, alle funzioni di competenza del Ministero per la predisposizione e la gestione dei piani di ricerca in materia ambientale e per il coordinamento della partecipazione italiana ai programmi di ricerca ambientale definiti dalla Comunità europea, ai sensi dell'art. 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Al Servizio è preposto un dirigente generale del ruolo amministrativo, con funzioni di direttore, coadiuvato da un dirigente superiore, con funzioni di vicedirettore, e da un primo dirigente, entrambi del ruolo amministrativo.

Art. 14.

Servizio affari generali e del personale

1. Il Servizio cura gli affari generali e riservati del Ministero e in particolare la formazione e la gestione dei bilanci, i procedimenti di spesa, l'economato, i contratti, il cerimoniale e le onoreficenze, la biblioteca, la pubblicazione del «Bollettino ufficiale» del Ministero.

2. Il Servizio provvede all'amministrazione del personale in servizio presso il Ministero, ai relativi concorsi di ammissione e promozione, alle assunzioni obbligatorie, ai passaggi di carriera, al trattamento del personale in quiescenza, alle attività di formazione e aggiornamento professionale e ai rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione in ordine al reclutamento e alla riqualificazione del personale inquadrato.

3. Il Servizio cura la segreteria del consiglio di amministrazione e delle commissioni di disciplina del Ministero.

4. Il Servizio si articola nelle seguenti divisioni:

divisione 1ª - affari generali e riservati, avente competenza anche per l'economato, per il cerimoniale e le onorificenze, per la biblioteca e per la pubblicazione del «Bollettino ufficiale» del Ministero;

divisione 2ª - bilancio e gestione dei capitoli di spesa di competenza del Servizio;

divisione 3ª - contratti e convenzioni, avente anche compiti di collaborazione in materia con gli altri Servizi;

divisione 4ª - personale, avente competenza per la gestione del personale in servizio e in quiescenza e per la segreteria del consiglio d'amministrazione e della commissione di disciplina del Ministero.

5. Al Servizio è preposto un dirigente generale del ruolo amministrativo, con funzioni di direttore, coadiuvato da un dirigente superiore del ruolo amministrativo con funzioni di vicedirettore. A ciascuna delle quattro divisioni è preposto un primo dirigente del ruolo amministrativo.

6. Nell'ambito del Servizio è costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio. All'ufficio è preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo.

Art. 15.

Gestione dei capitoli di spesa

1. Ciascun Servizio attende alla gestione dei capitoli di spesa attinenti alle proprie competenze e alla predisposizione dei relativi atti amministrativi.

Art. 16.

Archivi dei servizi e degli uffici centrali del Ministero

1. Presso ciascun Servizio e presso ciascuno degli uffici di cui al titolo I, capo II, del presente regolamento è costituito un archivio.

2. I dirigenti dei Servizi e i capi degli uffici curano il flusso delle informazioni tra le varie strutture del Ministero ed adottano disposizioni atte a consentire la reciproca consultazione degli archivi.

Art. 17.

Conferenza dei direttori dei Servizi

1. La conferenza dei direttori dei Servizi è composta dai direttori dei Servizi del Ministero. È convocata e presieduta dal Ministro.

2. La conferenza assicura il coordinato esercizio delle funzioni del Ministero che non siano di esclusiva competenza di un singolo Servizio. Esprime il suo parere su specifici problemi quando ne sia richiesta dal Ministro.

Art. 18.

Consiglio di amministrazione e commissioni di disciplina

1. Il consiglio di amministrazione e le commissioni di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste.

Capo V

ORGANI DI ALTA CONSULENZA

Art. 19.

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico del Ministero dell'ambiente è presieduto dal Ministro. Esso ha la composizione ed esercita le funzioni di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Le norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

3. Il Comitato si avvale di un apposito ufficio di segreteria, costituito nell'ambito del Servizio di cui al precedente art. 13.

Art. 20.

Consiglio nazionale dell'ambiente

1. Il Consiglio nazionale dell'ambiente è presieduto dal Ministro. Esso ha la composizione ed esercita le funzioni di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Il Consiglio stabilisce, con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'ambiente, le norme per il proprio funzionamento.

3. Il Consiglio si avvale di un apposito ufficio di segreteria, costituito nell'ambito del Servizio di cui al precedente art. 13.

Art. 21.

Comitati tecnico-scientifici di settore

1. Il Ministro dell'ambiente può costituire con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale dell'ambiente, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del Ministero dell'ambiente e nel settore delle aree protette, ai sensi dell'art. 11, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Il consiglio nazionale dell'ambiente deve pronunciarsi entro trenta giorni sulla richiesta di parere avanzata dal Ministro dell'ambiente per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico di settore. Trascorso detto termine, il Ministro può comunque procedere all'emanazione del decreto istitutivo. Qualora il Ministro provveda in assenza o in contrasto con il parare del Consiglio nazionale dell'ambiente, il provvedimento deve essere motivato.

3. Di ciascun comitato tecnico-scientifico di settore sono chiamati a far parte esperti qualificati nel settore considerato, indicati nel decreto istitutivo. Uno di essi, indicato nel decreto istitutivo, ha funzioni di presidente.

TITOLO SECONDO

PERSONALE

Capo I

NORME GENERALI

Art. 22.

Ruolo e dotazioni organiche del Ministero

1. È istituito il ruolo del personale del Ministero dell'ambiente, ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente per il personale civile dello Stato.

2. Le dotazioni organiche del Ministero dell'ambiente comprendono le unità di personale di cui alle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23.

Copertura dei posti di organico

1. Alla copertura dei posti di organico il Ministro dell'ambiente può provvedere, in prima applicazione, mediante inquadramento a domanda del personale di cui all'art. 15, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. L'accoglimento delle domande di cui al precedente comma è disposto dal Ministro dell'ambiente secondo le modalità previste dall'art. 15, comma 7, della citata legge 8 luglio 1986, n. 349, e per il personale di cui alla lettera C della norma stessa dall'art. 1 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

3. In sede di prima applicazione, il 30 per cento dei posti di primo dirigente è conferito con le modalità di cui all'art. 16 della legge sopra citata.

4. Alla normale provvista del personale per la copertura dei posti di organico si provvede mediante pubblici concorsi, in base alle norme per il personale civile dello Stato.

Art. 24.

Utilizzazione di personale esterno

1. Il Ministero può avvalersi, per le sue esigenze funzionali e per attività di consulenza, e con l'osservanza delle norme vigenti, di personale appartenente ad altre amministrazioni, comprese quelle di enti pubblici anche economici, in posizione di comando o in analoga posizione consentita dagli ordinamenti degli enti di appartenenza. Il relativo trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di provenienza, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento.

2. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero dell'ambiente, il Ministero può altresì avvalersi del personale di cui all'art. 15, comma 8, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Il trattamento economico del personale di cui al comma 2 del presente articolo è stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, con l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 25.

Scuola superiore della pubblica amministrazione

1. Ai fini del reclutamento, della formazione e della riqualificazione tecnica del personale il Ministero puo inoltre avvalersi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, nelle forme e nei modi previsti dalle norme vigenti.

Capo II

DOTAZIONI ORGANICHE

Art. 26.

Dotazioni organiche del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale

1. Al Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale sono attribuite, in pianta organica, le seguenti unità di personale:

a) un dirigente generale del ruolo tecnico;

b) un dirigente superiore del ruolo amministrativo;

c) un dirigente superiore del ruolo tecnico;

d) un primo dirigente del ruolo amministrativo;

e) tre primi dirigenti del ruolo tecnico;

f) due unità della carriera direttiva amministrativa, 7° e 8° livello funzionale;

g) sedici unità della carriera direttiva tecnica, 7° e 8° livello funzionale;

h) quarantuno unità della carriera di concetto, 6° e 7° livello funzionale, di cui ventuno con la qualifica di ufficiale ecologico e venti con la qualifica di segretario;

i) trentadue unità della carriera esecutiva, 4° e 5° livello funzionale, di cui cinque con la qualifica di coadiutore meccanografo, dodici con la qualifica di assistente ecologico e quindici con la qualifica di coadiutore-archivista dattilografo;

l) sei unità della carriera ausiliaria, 2° e 3° livello funzionale, con la qualifica di commesso.

Art. 27.

Dotazioni organiche del Servizio conservazione della natura

1. Al Servizio conservazione della natura sono attribuite, in pianta organica, le seguenti unità di personale:

a) un dirigente generale del ruolo tecnico;

b) un dirigente superiore del ruolo tecnico;

c) un primo dirigente del ruolo amministrativo;

d) due primi dirigenti del ruolo tecnico;

e) tre unità della carriera direttiva amministrativa, 7° e 8° livello funzionale;

f) sette unità della carriera direttiva tecnica, 7° e 8° livello funzionale;

g) diciassette unità della carriera di concetto, 6° e 7° livello funzionale, di cui sette con la qualifica di ufficiale ecologico e dieci con la qualifica di segretario;

h) dodici unità della carriera esecutiva, 4° e 5° livello funzionale, di cui quattro con la qualifica di assistente ecologico e otto con la qualifica di coadiutore-archivista dattilografo;

i) due unità della carriera ausiliaria, 2° e 3° livello funzionale, con la qualifica di commesso.

Art. 28.

Dotazioni organiche del Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente.

1. Al Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente sono attribuite, in pianta organica, le seguenti unità di personale:

a) un dirigente generale del ruolo tecnico;

b) un dirigente superiore del ruolo amministrativo;

c) un dirigente superiore del ruolo tecnico;

d) un primo dirigente del ruolo amministrativo;

e) due primi dirigenti del ruolo tecnico;

f) tre unità della carriera direttiva amministrativa, 7° e 8° livello funzionale;

g) quindici unità della carriera direttiva tecnica, 7° e 8° livello funzionale;

h) trentacinque unità della carriera di concetto, 6° e 7° livello funzionale, di cui venti con la qualifica di ufficiale ecologico e quindici con la qualifica di segretario;

i) ventisei unità della carriera esecutiva, 4° e 5° livello funzionale, di cui otto con la qualifica di coadiutore meccanografo, quattro con la qualifica di assistente ecologico e quattordici con la qualifica di coadiutore-archivista dattilografo;

l) cinque unità della carriera ausiliaria, 2° e 3° livello funzionale, con la qualifica di commesso.

Art. 29.

Dotazioni organiche del Servizio geologico

1. Al servizio geologico sono attribuite, in pianta organica, le seguenti unità di personale:

a) un dirigente generale del ruolo tecnico;

b) due dirigenti superiori del ruolo tecnico;

c) quattro primi dirigenti del ruolo tecnico;

d) un ispettore generale e un geologo capo del ruolo ad esaurimento;

e) ventinove unità della carriera direttiva tecnica, 7° e 8° livello funzionale;

f) ventisei unità della carriera di concetto, 6° e 7° livello funzionale, di cui ventitre con la qualifica di perito e tre con la qualifica di segretario;

g) sette unità della carriera esecutiva, 4° e 5° livello funzionale, con la qualifica di assistente;

h) cinque unità della carriera ausiliaria, 2°, 3° e 4° livello funzionale, di cui tre con la qualifica di commesso e due con la qualifica di agente tecnico;

i) quattro unità di personale operaio, 3°, 4° e 5° livello funzionale, con la qualifica di operaio.

Art. 30.

Dotazioni organiche del Servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di alta consulenza del Ministero dell'ambiente e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari.

1. Al servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di alta consulenza del Ministero dell'ambiente e per l'organizzazione e il funzionamento dei loro uffici ausiliari sono assegnate, in pianta organica, le seguenti unità di personale:

a) un dirigente generale del ruolo amministrativo;

b) un dirigente superiore del ruolo amministrativo;

c) un primo dirigente del ruolo amministrativo;

d) due unità della carriera direttiva amministrativa, 7° e 8° livello funzionale;

e) due unità della carriera direttiva tecnica 7° e 8° livello funzionale;

f) quattro unità della carriera di concetto, 6° e 7° livello funzionale, di cui due con la qualifica di ufficiale ecologico e due con la qualifica di segretario;

g) quattro unità della carriera esecutiva, 4° e 5° livello funzionale, di cui due con la qualifica di coadiutore meccanografo e due con la qualifica di coadiutore-archivista dattilografo;

h) due unità della carriera ausiliaria, 2° e 3° livello funzionale, con la qualifica di commesso.

Art. 31.

Dotazioni organiche del Servizio affari generali e del personale

1. Al Servizio affari generali e del personale sono attribuite, in pianta organica, le seguenti unità di personale:

a) un dirigente generale del ruolo amministrativo;

b) un dirigente superiore del ruolo amministrativo;

c) quattro primi dirigenti del ruolo amministrativo;

d) dieci unità della carriera direttiva amministrativa, 7° e 8° livello funzionale;

e) trentatre unità della carriera di concetto, 6° e 7° livello funzionale, di cui ventitre con la qualifica di segretario e dieci con la qualifica di ragioniere;

f) sessantadue unità della carriera esecutiva, 4° e 5° livello funzionale, di cui cinque con la qualifica di coadiutore meccanografo, e cinquantasette con la qualifica di coadiutore-archivista dattilografo;

g) trentacinque unità della carriera ausiliaria, 2° e 3° livello funzionale, di cui quindici con la qualifica di commesso e venti con la qualifica di agente tecnico.

Art. 32.

Assegnazioni di personale disposte dal Ministro

1. Con decreto del Ministro dell'abiente sono fissati i contingenti di personale da destinare agli uffici di cui al titolo I, capi II e III, del presente regolamento.

2. Con la procedura di cui al comma precedente si provvede alla revisione dei contingenti, in relazione ad intervenuti mutamenti delle esigenze funzionali.

3. Con la stessa procedura si può provvedere all'assegnazione temporanea di unità di personale a servizi diversi da quelli in cui sono organicamente incardinati, in relazione a speciali esigenze funzionali.

4. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di personale del Gabinetto e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, agli uffici di cui al titolo I, capi II e III, del presente regolamento possono essere destinate unità di personale ai sensi del precedente art. 24, comma 1, anche con funzioni di direzione.

Art. 33.

Ripartizione del personale all'interno dei Servizi e degli uffici

1. La ripartizione del personale all'interno dei Servizi e degli uffici è disposta, secondo criteri funzionali, dai direttori dei servizi e dai capi degli uffici, in ogni caso in cui non sia vincolata ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PAVAN, *Ministro dell'ambiente*

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 7

NOTE

Nota alle premesse:

La legge n. 59/1987 reca disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente.

Nota all'art. 3, comma 1, lettera c):

La legge n. 121/1981 concerne il nuovo ordinamento dell'amministrazione di pubblica sicurezza.

Nota all'art. 4, comma 1:

Il R.D.L. 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597 reca norme sulla costituzione dei Gabinetti e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato.

Nota all'art. 8, comma 1:

Per il titolo del R.D.L. n. 1100/1924 vedi nota precedente all'art. 4, comma 1.

Note all'art. 9, comma 2, lettera a):

— Il testo vigente dell'art. 3 della legge n. 319/1976 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) è il seguente:

«Art. 3. — Le funzioni di cui all'art. 2 vengono esercitate da un Comitato interministeriale, costituito dai Ministri per i lavori pubblici, per la marina mercantile e per la sanità. Il Comitato è presieduto dal Ministro per i lavori pubblici, integrato, volta per volta, dai Ministri competenti per le singole materie oggetto della deliberazione (3).

Dopo otto anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato suddetto può provvedere, di intesa con le regioni, con decreto del Presidente della Repubblica, a modificare i valori contenuti nella tabella *A* allegata alla presente legge, per adeguarli alle nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche. Ulteriori eventuali modifiche ai valori tabellari suddetti potranno essere apportate ad intervalli di tempo non inferiori a quattro anni.

Lo stesso Comitato interministeriale può in ogni momento provvedere con decreto del Presidente della Repubblica ad adeguare i valori dei limiti di accettabilità degli scarichi di cui alle tabelle *A* e *C* della presente legge ai corrispondenti valori definiti dalle apposite direttive della Comunità economica europea, qualora questi ultimi valori risultino più restrittivi.

Ferme restando le competenze dei Consigli superiori di sanità e della marina mercantile, organo tecnico scientifico del Comitato dei Ministri è il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Comitato interministeriale si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'Istituto superiore di sanità per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica, e dei laboratori dell'istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche per le altre questioni di cui alla presente legge».

— Il testo vigente dell'intero art. 2 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) citato alle lettere successive del medesimo comma 2, è il seguente:

«Art. 2. — 1. Il Ministro esercita:

a) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e quelle attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici;

b) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) le funzioni già attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall'articolo 102, numeri 1), 3), 4), 5), 7) e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanità;

d) le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.

3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma 2.

4. Il Ministro dell'ambiente è membro del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA).

5. Il Ministro dell'ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale.

6. Il Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque.

7. In particolare, fino alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate di concerto con il Ministro dell'ambiente le funzioni di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale ed alla difesa del suolo, nonché le funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto relativamente alla programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche.

8. Sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente i provvedimenti di competenza ministeriale relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

9. I provvedimenti istitutivi, comprensivi dei piani di vincolo, delle riserve marine, di cui agli articoli 26, primo comma, e 27 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono adottati con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile.

10. Nell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, al comma terzo, dopo la lettera *h)*, è aggiunta la seguente:

«*i)* un rappresentante del Ministero dell'ambiente».

11. Nell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma quarto è sostituito dal seguente:

«Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ammbiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva può essere concessa ad enti pubblici istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute».

12. Nell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Il regolamento è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti».

13. L'articolo 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è soppresso.

14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La fissazione di tali limiti, ove gli stessi siano relativi agli ambienti di lavoro, è proposta al Presidente del Consiglio dei ministri dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

15. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e gli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente ove riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica o da emissioni sonore.

16. Sono adottati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.

17. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'ambiente, adotta i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515.

18. Il Ministro dell'ambiente, apprezzate le circostanze, promuove le iniziative necessarie per l'adozione degli atti per i quali è previsto il suo concerto.

19. Il Ministro dell'ambiente partecipa al concerto per la predisposizione del piano nazionale per la protezione civile.

20. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e con i Ministri interessati, predispone i piani nazionali di ricerca in materia ambientale e coordina la partecipazione italiana ai programmi di ricerca ambientale definiti dalla Comunità europea».

Note all'art. 9, comma 2, lettera b):

— Il D.P.R. n. 470/1982 concerne l'attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 concernente la qualità delle acque di balneazione.

Il D.P.R. n. 515/1982 contiene norme di attuazione della direttiva (CEE) n. 75/440 concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.

Nota all'art. 9, comma 2, lettera c):

Il testo vigente dell'art. 5 del D.P.R. n. 915/1982 (Attuazione delle direttive n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) è il seguente:

«Art. 5 *(Comitato interministeriale)*. — Le funzioni di cui al precedente art. 4 vengono esercitate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, integrato dai Ministri dell'interno, dell'industria del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali.

Per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico il Comitato provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, a precisare la denominazione e la composizione delle sostanze o materie tossiche e nocive elencate nell'allegato nonché ad aggiungere, nel medesimo allegato, sostanze o materie tossiche e nocive, allo stato sconosciute, in conseguenza delle modifiche introdotte con le procedure di cui all'art. 19 della direttiva (CEE) n. 78/319.

Il Comitato si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'Istituto superiore di sanità e dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, oltre che delle strutture amministrative esistenti che hanno competenza nella materia».

Nota all'art. 9, comma 2, lettera f):

Il testo vigente degli articoli 90 e 91 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della legge di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) è il seguente:

«Art. 90 *(Acque)*. — Tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica.

In particolare sono delegate le funzioni concernenti:

a) gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione delle risorse stesse;

b) gli interventi per la costruzione e la gestione degli impianti e dei servizi di acquedotto non compresi tra quelli trasferiti ai sensi dell'art. 2, lettera *b)*, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

c) l'imposizione e la determinazione delle tariffe di vendita delle acque derivate o estratte, nell'ambito delle direttive statali sulla determinazione dei prezzi alla produzione o al consumo;

d) la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, ivi comprese le funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo;

e) la pulizia delle acque.

Nelle materie precedenti le regioni possono emanare, a far tempo dal 1° gennaio 1979, ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, norme per stabilire particolari condizioni e modifiche nell'esercizio delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche, che consentano la realizzazione di usi multipli delle acque per l'attuazione dei programmmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi fissati nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate, che siano compatibili con la destinazione della concessione della produzione di energia elettrica».

«Art. 9I *(Competenze dello Stato)* — Sono riservate allo Stato, oltre alle funzioni concernenti la programmazione nazionale generale o di settore della destinazione delle risorse idriche, le funzioni concernenti:

1) la dichiarazione di pubblicità delle acque, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di acque pubbliche, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di utenze di acque pubbliche; nel procedimento istruttorio relativo alla dichiarazione di pubblicità delle acque, sono sentite le regioni interessate;

2) la determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche anche sotterranee ivi comprese le funzioni relative all'istruttoria e al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni: le dighe di ritenuta per le quali si provvederà in sede di riforma della disciplina delle acque;

3) il censimento nazionale dei corpi idrici;

4) l'imposizione dei vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche del piano generale degli acquedotti, che comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra le regioni.

Nell'esercizio di tali funzioni lo Stato dovrà sentire le regioni interessate a tener conto delle esigenze da queste espresse per l'attuazione di programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate; dovrà comunque pronunciarsi sulle proposte avanzate da una o più regioni ed indicare in qual modo dovranno realizzarsi le esigenze prospettate;

5) la individuazione di bacini idrografici a carattere interregionale, sentite le regioni interessate;

6) l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia elettrica».

Nota all'art. 9, comma 2, lettera g):

Il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) è il seguente:

«Art. 4 *(Uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale)*. — Con legge dello Stao sono dettate norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale e stabilite le relative sanzioni penali, particolarmente in materia di:

1) inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo;

2) igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;

3) omologazione, per fini prevenzionali, di macchine, di impianti, di attrezzature e di mezzi personali di protezione;

4) tutela igienica degli alimenti e delle bevande;

5) ricerca e sperimentazione clinica e sperimentazione sugli animali;

6) raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono fissati e periodicamente sottoposti a revisione i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro, abitativi e nell'ambiente esterno».

Nota all'art. 9, comma 2, lettera h):

Per il titolo della legge n. 833/1978 vedi nota alla lettera precedente.

Nota all'art. 9, comma 2, lettere i) *e* l):

Il testo vigente degli articoli 4 e 7 della legge n. 349/1986 già citata è il seguente:

«Art. 4. — 1. Nell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e successivamente dall'articolo 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma quarto è sostituito dal seguente:

«L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma è rilasciata dal Ministro dell'ambiente su proposta del capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto più vicino al luogo di discarica, se ad opera di aeromobili».

2. Nell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e successivamente dall'articolo 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma sesto è sostituito dal seguente:

«Il Ministro dell'ambiente provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali».

«Art. 7 — 1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicenti, caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, sono dichiarati «aree ad elevato rischio di crisi ambientale».

2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale è deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate.

3. Con la deliberazione di cui al precedente comma 2 sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento e le direttive per la formazione di un piano di disinquinamento. Il piano, predisposto d'intesa con le regioni interessate dal Ministro dell'ambiente, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

4. Il piano, sulla base della ricognizione delle fonti inquinanti, dispone un programma, anche pluriennale, di misure dirette:

a) alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;

b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sulla utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento.

5. Il piano definisce, per l'attuazione degli interventi previsti, il fabbisogno finanziario annuale cui si farà fronte con appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, determinati con le modalità di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

6. L'adozione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.

7. Ai fini dell'attuazione del piano, il Ministro dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri».

Note all'art. 9, comma 3:

— Per il testo dell'art. 2, comma 8, della legge n. 349/1986 già citata vedi nelle note all'art. 9, comma 2, lettera *a*).

— Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 979/1982 ((Disposizioni per la difesa del mare) è il seguente:

«Art. 1. — Il Ministro della marina mercantile attua la politica intesa alla protezione dell'ambiente marino ed alla prevenzione di effetti dannosi alle risorse del mare, provvedendo alla formazione, di intesa con le regioni, del piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, valido per tutto il territorio nazionale tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali.

Tale piano, di durata non inferiore al quinquennio, è approvato dal CIPE. Con la stessa procedura sono adottate le eventuali modifiche e varianti che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione orografica, urbanistica, economica ed ecologica delle coste.

Il piano delle coste indirizza, promuove e coordina gli interventi e le attività in materia di difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti e di tutela dell'ambiente marino, secondo criteri di programmazione e con particolare rilievo alla previsione degli eventi potenzialmente pericolosi e degli interventi necessari per delimitarne gli effetti e per contrastarli una volta che si siano determinati.

Ai fini della formazione del piano, il Ministro della marina mercantile comunica alle singole regioni le proposte di piano relative al rispettivo territorio. Entro sessanta giorni da tale comunicazione il Ministro della marina mercantile sente la Commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al fine di definire e coordinare le osservazioni e le proposte delle regioni stesse che concorreranno alla formazione del piano.

Entro i successivi trenta giorni le regioni debbono comunque esprimere il loro motivato avviso sulle proposte formulate dal Ministro della marina mercantile.

Ove le regioni non provvedano entro il termine predetto, il Ministro della marina mercantile procede autonomamente.

Il Ministro della marina mercantile provvede altresì a regolare l'esercizio delle attività marittime ed economiche nel mare territoriale e nelle aree marine esterne sottoposte alla giurisdizione nazionale, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti istituita con decreto del mare dagli inquinamenti istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 1979».

Nota all'art. 10, comma 2, lettere a) *e* b):

Il testo vigente dell'intero art. 5 della legge n. 349/1986, già citato, è il seguente:

«Art. 5. — 1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'articolo 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali.

3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresì al Consiglio dei Ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale».

Nota all'art. 10, comma 2, lettere c):

Per il testo dell'art. 2, commi 9, 10, 11, 12, della legge n. 349/1986, già citata, vedi nelle note all'art. 9, comma 2, lettera a).

Note all'art. 10, comma 2, lettera d):

— Il testo vigente dell'art. 6, comma 8, della legge n. 349/1986, già citata, è il seguente:

«Il Ministro per i beni culturali e ambientali, nel caso previsto dall'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.».

— Il testo vigente degli articoli 4 e 82 del D.P.R. n. 616/1977, già citato, è il seguente:

«Art. 4 *(Competenze dello Stato)*. — Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, nonché la funzione di indirizzo e di coordinamento nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.

Le regioni non possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente.

Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo, impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975.».

«Art. 82 (*Beni ambientali*). — Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni.

La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti:

a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalle regioni;

b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;

c) l'apertura di strade e cave;

d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;

e) l'adozione di provvedimenti cautelati anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi;

f) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative;

g) le attribuzioni degli organi centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

h) l'autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei.

Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere revocate o modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali può inibire lavori o dispone la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi.

Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo al rimboschimento;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone *A*, *B* e — limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione — alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei commi provvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al n. 2) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera *g)* del quinto comma del presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazio previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

L'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.

Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in difformità dalla decisione regionale.

Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, prevista dal precedente nono comma, è rilasciata sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli eidifici, nonché per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.».

— Il testo vigente dell'art. 1-*bis* del D.L. n. 312/1985 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) aggiunto dalla legge di conversione n. 431/1985, è il seguente:

«Art. 1-*bis*. — 1. Con riferimento ai beni e alle aree elencati dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo rterritorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

Nota all'art. 10, comma 2, lettera c):

Il testo vigente dell'art. 1, comma 2, della legge n. 349/1986, già citata, è il seguente:

«E compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento.».

Note all'art. 10, comma 3:

— Per il testo dell'art. 2, comma 8, della legge n. 349/1986, già citata, vedi nelle note all'art. 9, comma 2, lettera *a)*

— Per il testo dell'art. 1, della legge n. 979/1982, già citata, vedi nelle note all'art. 9, comma 3.

Nota all'art. 10, comma 4:

Il testo vigente dell'art. 8, comma 4, della legge n. 349/1986, già citata, è il seguente:

«Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.».

Note all'art. 11, comma 2, lettera a)

— Il testo vigente dell'art. 6, della legge n. 349/1986, già citata, è il seguente:

«Art. 6. — 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.

2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.

3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.

6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri.

7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.

8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, nel caso previsto dall'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto.».

— La direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 27 giugno 1985, n. 337 concerne la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Nota all'art. 11, comma 2, lettere b) *e* c):

Per il testo dell'art. 2, commi 5 e 6, della legge n. 349/1986, già citata, vedi nelle note all'art. 9, comma 2, lettera *a)*

Note all'art. 11, comma 2, lettera d):

— Per il testo dell'art. 2, comma 7, della legge n. 349/1986, già citata, vedi nelle note all'art. 9, comma 2, lettera *a)*.

— Il testo vigente dell'art. 81, comma 1, lettera *a)* del D.P.R. 616/1977 già citato, è il seguente:

«Art. 81 *(Competenze dello Stato)*. — Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della legge n. 382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento alla articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo».

Nota all'art. 11, comma 2, lettera e):

— Per il testo dell'art. 2, comma 19, della legge n. 349/1986, già citata, vedi nelle note all'art. 9, comma 2, lettera *a)*.

Nota all'art. 11, comma 2, lettera f):

— Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 349/1986, già citata, vedi nelle note all'art. 9, comma 2, lettera *a)*.

— Il testo vigente dell'art. 62 del D.P.R. n. 616/1977, già citato, è il seguente:

«Art. 62 *(Cave e torbiere)*. — Le funzioni amministrative relative alla materia «cave e torbiere» concernono tutte le attività attinenti alle cave, di cui all'art. 2, terzo comma, ed al titolo terzo del regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443.

Le suddette funzioni amministrative, oltre a quelle di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, comprendono:

a) l'autorizzazione all'escavazione di sabbie e ghiaie nell'aveo dei corsi d'acqua e nelle spiaggie e fondali lacuali di competenza regionale propria o delegata e la vigilanza sulle attività di escavazione;

b) l'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione e cave e torbiere in zone sottoposte a vincolo alberghiero o forestale;

c) l'approvazione dei regolamentti per la disciplina delle concessioni degli agri marmiferi di cui all'art. 64, ultimo capoverso, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

d) la dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave della coltivazione di sostanze non contemplate dall'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, né dai decreti emanati ai sensi dell'art. 3 del regio decreto predetto.

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e quelle già devolute al Corpo delle miniere in materia di cave ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956 n. 302.

Le regioni, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, possono avvalersi del Corpo nazionale delle miniere».

Nota all'art. 11, comma 2, lettera g):

Il testo vigente dell'art. 14, commi 1 e 3, della legge n. 349/1986, già citata, è il seguente:

«Art. 14. — 1. Il Ministro dell'ambiente assicura la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente.

2. Gli atti adottati del Consiglio nazionale per l'ambiente debbono essere motivati e, quando la loro conoscenza interessi la generalità dei cittadini e risponda ad esigenze informative di carattere diffuso, vengono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, con la menzione del numero del Bollettino Ufficiale del Ministero dell'ambiente, che riporta il testo integrale degli atti stessi nonché il processo verbale delle sedute.

3. Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformità delle leggi vigentti, presso gli uffici della pubblica amministrazione, e può ottenere copia previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto dell'amministrazione interessata.».

Nota all'art. 11, comma 2, lettera b):

Il testo vigente dell'art. 8, comma 3, della legge n. 349/1986, già citata, è il seguente:

«In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma è adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente.».

Nota all'art. 11, comma 2, lettera i):

Il testo vigente dell'art. 1, comma 3, della legge n. 349/1986, già citata è il seguente:

«Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.».

Note all'art. 13, comma 1:

— Il testo vigente dell'art. 12 della legge n. 349/1986, già citata, è il seguente:

«Art. 12. — 1. È istituito il Consiglio nazionale per l'ambiente con la seguente composizione:

a) un rappresentante designato da ogni regione: per il Trentino-Alto Adige, uno designato dalla provincia autonoma di Trento e uno dalla provincia autonoma di Bolzano;

b) sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani e tre dalla Unione delle provincie d'Italia;

c) quindici rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente su terne presentate dalle associazioni a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, di cui al successivo articolo 13;

d) un rappresentante del CNR, uno dell'ENEA e uno dell'ENEL.

2. Il Ministro dell'ambiente, quando ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, può invitare rappresentanti dell'impresa e del lavoro e degli ordini professionali.

3. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è presieduto dal Ministro dell'ambiente ed è rinnovato ogni tre anni. Elegge nel suo seno il vicepresidente e stabilisce le regole per il proprio funzionamento. Si avvale di un apposito ufficio di segreteria istituito presso il Ministero dell'ambiente.

4. Il Consiglio dà pareri ed avanza proposte nelle materie indicate dalla presente legge nei casi e con le modalità stabilite con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale.

5. Il Consiglio può proporre iniziative al Ministro dell'ambiente per il raggiungimento delle finalità indicate nell'articolo 1, comma 3.

6. Il Consiglio esprime il proprio parere sulla relazione di cui all'articolo 1, comma 6, che è allegato alla relazione stessa ai fini della sua trasmissione al Parlamento.

7. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.».

— Il testo vigente dell'art. 11 della legge n. 349/1986, già citata, è il seguente:

«Art. 11. — 1. Organo tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente è il Comitato scientifico.

2. Il Comitato scientifico è presieduto dal Ministro ed è composto nel modo seguente:

a) da dieci esperti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della sanità, per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione, per gli affari regionali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore della marina mercantile, della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

c) da otto professori universitari di ruolo, di discipline attinenti allle tematiche ambientali;

d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, sentita l'Accademia nazionale dei Lincei.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro anni.

4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

5. Il Comitato scientifico esprime pareri nelle materie indicate nella presente legge, su richiesta del Ministro dell'ambiente.

6. Il Comitato si pronuncia in seduta plenaria o in sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori di competenza del Ministero.

7. Il Ministro dell'ambiente può costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo articolo 12, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su superfici settori di intervento del Ministero dell'ambiente e sul settore delle aree protette.».

Nota all'art. 13, comma 2:

Per il testo dell'art. 2, comma 20, della legge n. 349/1986, già citata, vedi nelle note all'art. 9, comma 2, lettera *a)*.

Nota all'art. 19, comma 1:

Per il testo dell'art. 11, della legge n. 349/1986, già citata, vedi nelle note all'art. 13, comma 1.

Nota all'art. 20, comma 1:

Per il testo dell'art. 12, della legge n. 349/1986, già citata, vedi nelle note all'art. 13, comma 1.

Nota all'art. 21, comma 1:

Per il testo dell'art. 11, comma 7, della legge n. 349/1986, vedi nelle note all'art. 13, comma 1.

Nota all'art. 22, comma 2:

Le tabelle *A* e *B* allegate alla legge n. 349/1986, già citata, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1986, n. 59, sono modificate dall'art. 9 della legge 59/1987 (Disposizioni transitorie ed urgenti per il pensionamento del Ministero dell'ambiente) il testo del quale è il seguente:

«In relazione alla istituzione della ragioneria centrale presso il Ministero dell'ambiente, di cui all'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro *I* della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificata dalla legge 7 agosto 1985, n. 427, si intendono incrementate, rispettivamente, di numero un posto, con funzioni di direttore di ragioneria centrale, e di numero tre posti, con funzioni di direttore di divisione.».

Nota all'art. 23, comma 1:

Il testo vigente dell'art. 15, comma 6, della legge n. 349/1986, già citata, è il seguente:

«Nella prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti di organico il Ministro dell'ambiente potrà provvedere mediante inquadramento a domanda:

a) del personale di ruolo già in posizione di comando e di quello fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) del personale di ruolo in servizio presso altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita funzioni relative alle competenze attribuite al Ministero dell'ambiente;

c) del personale di ruolo in posizione di comando presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni ed integrazioni.».

Nota all'art. 23, comma 2:

— Il testo vigente dell'art. 15, comma 7, della legge n. 349/1986, già citata, è il seguente:

«L'inquadramento, con la conservazione della qualifica e dell'anzianità maturata, è disposto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito, per il personale di cui al precedente comma 6, lettera *b)*, il Ministro preposto all'amministrazione di provenienza e, per quello di cui allo stesso comma 6, lettera *c)*, il capo dell'amministrazione di appartenenza.».

— Per quanto concerne il personale di cui all'art. 15, comma 6, lettera *c)*, della legge n. 349/1986, già citata, si applica l'art. 1 della legge n. 59/1987, già citata, il cui testo è il seguente:

«Le disposizioni dell'articolo 15, comma 6, lettera *c)*, della legge 8 luglio 1986, n. 349, si applicano altresì al personale dipendente di enti pubblici, anche economici, in posizione di comando presso l'ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive mofidicazioni e integrazioni.

2. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente, da emandare di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, saranno individuati i criteri e le procedure per l'applicazione delle disposizioni del comma 7 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, agli inquadramenti di cui al comma 1 del presente articolo.».

Nota all'art. 24, comma 1:

Il testo vigente dell'art. 15, comma 8, della legge n. 349/1986, già citata, è il seguente:

«Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente può avvalersi, nel limite massimo di 35 unità, di personale assunto con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso sarà determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.».

87G0468

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 1987.

Ulteriore individuazione dei comuni della Lombardia colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1 del decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293, concernente le modalità per l'individuazione dei comuni dell'Italia settentrionale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987;

Visto il proprio precedente decreto in data 22 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1987, concernente un primo elenco di comuni riferito alle province di Sondrio e Bergamo;

Viste le segnalazioni pervenute dalla regione Lombardia;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Ai fini dell'effettuazione degli interventi previsti dal decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293, sono considerati colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987 i seguenti comuni dell'Italia settentrionale:

PROVINCIA DI SONDRIO

Chiavenna
Gordona
Grosio
Madesimo
Menarola
Mese
Novate Mezzola
Piuro
Prata Camportaccio
Samolaco

PROVINCIA DI BERGAMO

Oltressenda Alta

PROVINCIA DI COMO

Airuno
Argegno
Ballabio
Barzio
Bellagio
Bellano
Brivio
Casargo
Cassina Valsassina
Cavargna
Cernobbio
Colico
Como
Consiglio di Rumo
Cortenova
Crandola Valsassina
Cremeno
Cremia
Domaso
Dongo
Dorio
Dosso del Liro
Garlate
Garzeno
Gera Lario
Germasino
Grandola ed Uniti
Gravedona
Imbersago
Introbio
Introzzo
Lecco
Lierna
Livio
Margno
Menaggio
Moggio
Montemezzo
Olginate
Paderno d'Adda
Pagnona
Parlasco
Pasturo
Peglio
Pianello del Lario
Premana
Primaluna
San Bartolomeo Val Cavargna
San Nazzaro Val Cavargna
Sant'Abbondio
Santa Maria Rezzonico
Sorico

Stazzona	Valsolda
Sueglio	Varenna
Taceno	Vendrogno
Tremenico	Vercana
Trezzone	Vestreno

PROVINCIA DI BRESCIA

Adro	Erbusco
Cazzago San Martino	Incudine
Corto Franca	Passirano
Cortena Golgi	Sonico
Edolo	Vezza d'Oglio

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1987

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

87A6593

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 1987.

Individuazione dei comuni del Trentino-Alto Adige colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1 del decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293, concernente le modalità per l'individuazione dei comuni dell'Italia settentrionale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987;

Visto il proprio precedente decreto in data 22 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1987, concernente un primo elenco di comuni riferito alle province di Sondrio e Bergamo;

Viste le segnalazioni pervenute dalle province autonome di Trento e Bolzano;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Ai fini dell'effettuazione degli interventi previsti dal decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293, sono considerati colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987 i seguenti comuni dell'Italia settentrionale:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Bondo	Caderzone
Breguzzo	Villa Rendena

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Appiano sulla strada del vino	Predoi
Bolzano	Racines
Campo di Trens	Renon
Campo Tures	Rio di Pusteria
Castelrotto	San Leonardo in Passiria
Curon Venosta	San Martino in Passiria
Fortezza	Selva dei Molini
Laion	Stelvio
Lasa	Tires
Martello	Ultimo
Merano	Val di Vizze
Moso in Passiria	Valle Aurina
Prato allo Stelvio	Vandoies
	Vipiteno

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1987

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

87A6594

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 29 maggio 1987, n. 208

Il decreto-legge 29 maggio 1987, n. 208, recante: «Norme in materia di composizione delle corti di assise e degli altri uffici giudiziari», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 1987.

87A6628

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 maggio 1987, n. 307.

Determinazione del numero delle imprese soggette al controllo sistematico delle operazioni di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei criteri per il coordinamento e l'espletamento del controllo stesso.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DEL TESORO E PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Vista la direttiva n. 77/435 del Consiglio delle Comunità europee in data 27 giugno 1977, relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (FEOGA);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, con il quale è stata recepita nell'ordinamento la direttiva predetta;

Considerato che l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, dispone che il numero delle imprese soggette al controllo sistematico delle operazioni di finanziamento nonché i criteri per il coordinamento e l'espletamento del controllo stesso debbano essere annualmente determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Considerato che lo stesso art. 3 fissa al secondo comma i principi per la determinazione del numero delle imprese da assoggettare a controlli sistematici;

Considerato che ai sensi dello stesso art. 3, terzo comma, le imprese assoggettabili a controllo devono essere scelte secondo criteri che garantiscano la rappresentatività nel sistema di finanziamento FEOGA;

Considerato che occorre indicare, ai fini del più efficace controllo, i servizi competenti a soddisfare le richieste di informazioni di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 447/82;

Considerata l'esigenza di ripartire i controlli nell'ambito delle amministrazioni interessate e di individuare i funzionari addetti al controllo secondo i rispettivi settori di competenza;

Considerato che con regolamento CEE n. 652/79 del Consiglio del 29 marzo 1979, gli importi fissati in U.C. per l'applicazione della politica agricola sono espressi in ECU mediante il coefficiente di 1,208953 e che, pertanto, occorre determinare il controvalore di cui all'art. 2, paragrafo 2, della direttiva n. 77/435; applicabile al 31 dicembre 1986, secondo le modalità stabilite dal regolamento CEE n. 706/79 della commissione del 9 aprile 1979;

Considerato che, data l'estensione dei controlli a tutto il territorio nazionale, gli organi della polizia tributaria chiamati a collaborare agli accertamenti non possono essere individuati in anticipo e dovranno essere quindi designati, in base alle particolari esigenze, dai nuclei di polizia tributaria competenti per territorio;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese da assoggettare al controllo sistematico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, giusta rilevazione fatta per l'anno 1986 dal Ministero delle finanze e da quello dell'agricoltura e delle foreste, sono complessivamente millecinquecentottantatré.

Ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica, durante l'anno 1987, il controllo è svolto nei confronti di settecentonovantadue imprese.

Ai fini del controllo, si considerano imprese le persone i cui introiti o debiti o la loro somma nel sistema FEOGA, sezione garanzia, sono stati, durante l'anno 1986 ed in base alla conversione in moneta nazionale dell'importo espresso in ECU fissato dall'art. 2, paragrafo 2, della direttiva n. 77/435/CEE, superiori a L. 186.058.000 per il settore dei cereali e superiori a L. 187.871.000 per gli altri settori agricoli interessati.

Art. 2.

Al coordinamento ed alla programmazione del controllo, sono preposti:

la Direzione generale delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze - Ufficio centrale per i controlli e le contabilità centralizzate;

la Direzione generale della tutela economica e dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

la Ragioneria generale dello Stato quale organo del Ministero del tesoro.

Gli uffici predetti, secondo le rispettive competenze, provvedono alla richiesta di cui all'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/82 e mettono a disposizione degli organi di controllo le informazioni necessarie ai fini del controllo stesso.

L'ufficio centralizzato restituzione prelievi e gli organismi per gli interventi di mercato, su richiesta degli uffici di coordinamento, prestano la necessaria collaborazione per il più efficace assolvimento dei compiti assegnati agli organi di controllo.

Art. 3.

Gli uffici di cui al primo comma del precedente art. 2 provvedono a stabilire, d'intesa, in apposite riunioni da tenersi presso la sede dell'ufficio centrale per i controlli, un piano di controllo tra le imprese di cui al primo comma del precedente art. 1, ripartite nei seguenti scaglioni in base alla rilevanza dell'ammontare dei rapporti finanziari nel sistema FEOGA:

1° scaglione:

per il settore dei cereali da L. 186.058.001 a L. 1.000.000.000;
per gli altri settori agricoli da L. 187.871.001 a L. 1.000.000.000;

2° scaglione: da L. 1.000.000.001 a L. 5.000.000.000;

3° scaglione: da L. 5.000.000.001 a L. 10.000.000.000;

4° scaglione: da L. 10.000.000.001 e oltre.

Nell'ambito dei predetti scaglioni, le imprese sono ripartite per settori merceologici sensibili e per zone territoriali in cui tali imprese hanno la loro sede legale o amministrativa.

Le imprese di cui all'art. 1, secondo comma, sono scelte mediante sorteggio di quote percentuali diverse per singoli scaglioni e, nell'ambito di ogni scaglione, per ciascuno dei gruppi risultanti dalla ripartizione effettuata ai sensi del comma precedente.

Fermo restando il numero delle imprese da controllare, quando vi siano fonda i sospetti di trasgressioni al sistema FEOGA nei confronti delle imprese di cui al precedente art. 1, comma primo, le stesse sono sottoposte al controllo in via prioritaria.

Qualora per effetto del precedente comma le imprese soggette a controllo superino il numero stabilito al precedente art. 1, comma secondo, viene escluso dal controllo un corrispondente numero di imprese eccedenti mediante sorteggio da effettuarsi nell'ambito degli scaglioni di cui al precedente secondo comma, nei quali sarebbero rientrate le imprese soggette a controllo prioritario.

Art. 4.

Le imprese sorteggiate sono ripartite, ai fini dell'esecuzione del controllo, fra le amministrazioni interessate secondo il criterio della prevalente competenza relativa alle operazioni finanziate dal FEOGA.

Gli uffici di coordinamento di cui all'art. 2, primo comma, individuano le imprese nei cui confronti si rende necessario, per fondato sospetto di irregolarità riconducibili ad operazioni FEOGA ricadenti nella responsabilità degli organismi di intervento e dell'ufficio centralizzato restituzione prelievi, nonché per notevole rilevanza finanziaria delle operazioni FEOGA, procedere a controlli con intervento di gruppi misti di funzionari delle varie amministrazioni interessate.

Art. 5.

Il controllo spettante al Ministero delle finanze viene svolto da funzionari addetti ai compartimenti doganali all'uopo incaricati dal capo del compartimento nel cui ambito ha sede l'impresa da sottoporre a verifica.

Art. 6.

Il controllo spettante al Ministero dell'agricoltura può essere affidato a funzionari dei vari organismi d'intervento particolarmente esperti in settori specifici di mercato all'uopo incaricati dal Ministro dell'agricoltura.

Art. 7.

I funzionari abilitati al controllo ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, previa richiesta al Comando generale della Guardia di finanza, si avvalgono, nell'espletamento dell'incarico, di elementi qualificati della polizia tributaria, appositamente designati dal comando di nucleo della polizia tributaria competente per territorio.

Art. 8.

Ai controlli di cui al precedente art. 4, secondo comma, partecipano funzionari della Ragioneria generale dello Stato all'uopo incaricati.

Art. 9.

Prima dell'accesso in loco, l'organo preposto al controllo ha facoltà di richiedere alle imprese soggette a verifica la trasmissione, anche in copia firmata per conformità dal rappresentante legale dell'impresa, della documentazione commerciale di cui agli articoli 1, comma secondo, e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447, relativa alle singole operazioni FEOGA da sottoporre a controllo.

Art. 10.

L'esito dei controlli svolti ai sensi dei precedenti articoli 5, 6 e 8 è comunicato, secondo le rispettive competenze:

A) Alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette Ufficio centrale per i controlli e le contabilità centralizzate, per il tramite della divisione VI della Direzione generale predetta;

al compartimento doganale per l'eventuale seguito e adempimenti di competenza dei dipendenti uffici.

B) Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della tutela;

agli organismi di intervento interessati per l'eventuale seguito e adempimenti necessari.

C) Alla Ragioneria generale dello Stato.

Le irregolarità rilevate in sede di visita devono formare oggetto di comunicazione a mente dell'art. 3 del regolamento CEE n. 283/72 del 7 febbraio 1972, secondo le modalità stabilite dalle amministrazioni interessate con apposite istruzioni di servizio.

Art. 11.

Qualora dagli accertamenti svolti a carico delle imprese dovessero emergere atti o fatti penalmente rilevanti, deve essere subito redatto rapporto all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 2 del codice di procedura penale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 20 maggio 1987

Il Ministro delle finanze
GUARINO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 1, secondo comma:

Il testo dell'art. 3, 2° comma, del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 447, è il seguente: «I controlli sistematici debbono essere effettuati ogni anno su un numero di imprese che non può essere inferiore alla metà del numero di imprese, i cui introiti o debiti o la loro somma del sistema FEOGA — sezione garanzia — sono stati nell'anno precedente superiori a 100.000 ECU».

Nota all'art. 2, quinto comma:

Il testo dell'art. 6, ultimo comma, del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 447, è il seguente: «I funzionari incaricati, relativamente a pagamenti o riscossioni rientrati nel sistema di finanziamento FEOGA, che abbiano avuto o avrebbero dovuto aver luogo in altro Stato membro nei confronti di imprese con sede in Italia, si avvalgono, ove occorra, dell'assistenza degli organi competenti degli altri Stati membri, richiedendo le informazioni necessarie ai fini del controllo».

Nota all'art. 9:

Il testo dell'art. 1, 2° comma, e dell'art. 2 del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 447, è il seguente:

«Art. 1, secondo comma. — I documenti commerciali di cui al precedente comma sono i libri, i registri, le note, i documenti giustificativi, le scritture contabili, nonché gli originali della corrispondenza ricevuta e le copie di quella spedita, riconosciuti utili ai fini del controllo».

«Art. 2. — Qualora l'imprenditore debba tenere una contabilità di magazzino secondo la vigente normativa, il controllo di essa, ove opportuno, va integrato, raffrontando detta contabilità con i documenti commerciali e, ove necessario, con l'effettiva consistenza delle scorte di magazzino.

L'imprenditore deve conservare la contabilità di magazzino per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla fine dell'anno in cui essa è stata compilata».

Nota all'art. 10, secondo comma:

Il testo dell'art. 3 del regolamento CEE n. 283/72 del Consiglio del 7 febbraio 1972 è il seguente:

«Art. 3. — Entro il mese successivo alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono un elenco delle irregolarità che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.

A tal fine forniscono ogni possibile precisazione circa:

la disposizione alla quale si è trasgredito;
la natura e l'entità della spesa;
le organizzazioni comuni di mercato e il o i prodotti interessati o la misura in causa;
il momento o il periodo in cui è stata commessa l'irregolarità;
le pratiche seguite per commettere l'irregolarità;
la scoperta dell'irregolarità;
i servizi od organismi nazionali che hanno proceduto alla costatazione dell'irregolarità;
le conseguenze finanziarie e le possibilità di recupero.

Qualora alcune informazioni, in particolare quelle relative alle pratiche seguite per commettere l'irregolarità, ed al modo in cui l'irregolarità è stata scoperta, non siano disponibili, gli Stati membri le completano nella misura del possibile all'atto della trasmissione alla Commissione delle informazioni riguardanti i trimestri successivi».

87G0513

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 giugno 1987.

Conversione dei certificati di credito del Tesoro a cedola variabile, con godimento 18 aprile 1986, in certificati di credito a tasso fisso.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 622401/66-AU-108 dell'8 aprile 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1986, con cui è stata disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile con godimento 18 aprile 1986, della durata di sei anni, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 4.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 7 del suddetto decreto dell'8 aprile 1986, ove si prevede:

che i portatori dei titoli possono richiedere, nel periodo dal 18 al 30 aprile 1987, la conversione dei medesimi in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso del 10% annuale, della durata di cinque anni, con godimento 18 aprile 1987;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'importo dei certificati di credito a tasso variabile convertiti in certificati di credito a tasso fisso;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che, al termine delle operazioni di conversione dei titoli in parola, l'importo dei certificati convertiti in titoli a tasso fisso è risultato pari a L. 3.912.565.000.000 e che, pertanto, l'ammontare dei certificati a tasso variabile si riduce a L. 587.435.000.000;

Visto il proprio decreto del 20 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1987, con cui si è provveduto a determinare nella misura del 9,90% il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sulla seconda cedola — di scadenza 18 aprile 1988 — dei suddetti certificati di credito a tasso variabile, relativamente alla quota dei medesimi non convertita in titoli a tasso fisso;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale dell'8 aprile 1986, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, della durata di sei anni, con godimento 18 aprile 1986, convertiti in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso del 10%, della durata di cinque anni, con godimento 18 aprile 1987, ammonta a L. 3.912.565.000.000.

Di conseguenza, l'importo dei suddetti certificati a tasso variabile si riduce, dalle iniziali lire 4.500 miliardi, a L. 587.435.000.000.

Art. 2.

Gli oneri per gli interessi da corrispondere alla scadenza del 18 aprile 1988 sui certificati di credito del Tesoro a tasso variabile e su quelli a tasso fisso, di cui al precedente art. 1, sarà pertanto di complessive L. 449.412.565.000, così ripartite:

L. 58.156.065.000 per la seconda cedola dei certificati di credito del Tesoro a tasso variabile con godimento 18 aprile 1986, circolanti per l'importo di L. 587.435.000.000 (tasso: 9,90%);

L. 391.256.500.000 per la prima cedola dei certificati di credito del Tesoro a tasso fisso con godimento 18 aprile 1987, circolanti per l'importo di L. 3.912.565.000.000 (tasso: 10%).

Gli oneri suddetti faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1987
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 53

87A6484

DECRETO 25 luglio 1987.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° agosto 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DC/CO/2/2/002005 del 25 luglio 1987;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° agosto 1990 per un importo nominale pari all'ammontare dei titoli sottoscritti nel periodo compreso tra il 3 e il 7 agosto 1987 e comunque non superiore al livello massimo del ricorso al mercato finanziario previsto dalla legge finanziaria 1987, al netto delle emissioni già effettuate.

Detto importo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 10,50% pagabile in due semestralità posticipate al 1° febbraio ed al 1° agosto di ogni anno di durata di essi.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 99 per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione in contanti la richiesta di titoli del taglio da lire un milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5 milioni.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 8, possono essere rilasciati titoli nominativi anche di importo pari a lire centomila o a multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila e 500 mila.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge n. 759 del 17 novembre 1986.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° agosto 1987 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 è affidata alla Banca d'Italia.

Le sottoscrizioni avranno inizio il 3 agosto 1987 e termineranno il giorno 7 dello stesso mese.

Ove circostanze sopravvenute o lo stesso andamento delle sottoscrizioni possano costituire pregiudizio alla funzionalità del mercato, il Tesoro ha facoltà di disporre la chiusura anticipata delle operazioni di collocamento, con accoglimento integrale delle sottoscrizioni effettuate.

Per il collocamento dei buoni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione sottoscritta, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o più soluzioni entro il 24 agosto 1987 per il controvalore del capitale nominale dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, al tasso annuo indicato nel precedente art. 1, dal 1° agosto al giorno del versamento, con bonifico di due giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 7.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro trenta giorni dall'inizio dell'operazione di sottoscrizione i quantitativi per taglio dei buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma avranno inizio il 3 agosto 1987 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il Cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di emissione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 9.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 10.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi delle provvigioni di cui all'art. 5.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1987
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 358

87A6517

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 20 luglio 1987.

Istituzione di riserve naturali statali in zone demaniali.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti l'art. 41 della Costituzione, secondo il quale l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, l'art. 42 della Costituzione, secondo il quale la proprietà è pubblica e privata ed è riconosciuta e garantita dalla legge allo scopo di assicurarne la funzione sociale, e l'art. 44 della Costituzione, che pone l'obbligo di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali;

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3267, che, all'art. 1, dichiara di sottoporre a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione e considera danno pubblico le denudazioni e la perdita di stabilità dei terreni, ovvero la turbativa del regime delle acque;

Visto l'art. 826 del codice civile, che considera «beni patrimoniali indisponibili» le foreste costituenti il demanio forestale dello Stato;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 47, che detta norme per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che, all'art. 66, accomuna le funzioni amministrative relative all'uso dei boschi e delle foreste a quelle di protezione della natura comprese l'istituzione di parchi e riserve naturali e la tutela delle zone umide, ed accorpa, all'art. 80, le funzioni riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo a quelle concernenti la protezione dell'ambiente;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 968, che, all'articolo 1, sancisce che la fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, il quale trasferisce alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali, rinviando la disciplina dei

parchi e delle riserve naturali dello Stato ad una emananda legge quadro, e tiene comunque per ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento, la potestà per il Governo di individuare i nuovi territori sui quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, la quale, all'art. 5, attribuisce al Ministro dell'ambiente le competenze già esercitate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve nazionali;

Visti, in particolare, l'art. 8, comma 4, e l'art. 18, della citata legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al Ministro dell'ambiente la fondamentale funzione di prevenire e reprimere qualunque fatto che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte;

Considerato che la descritta evoluzione legislativa ha prodotto profonde e radicali innovazioni nel sistema giuridico vigente individuabile nei seguenti punti: 1) la difesa dei boschi, da strumento per la difesa del suolo, ha assunto il ruolo ben più ampio di difesa della natura e dell'ambiente; 2) la competenza statale in materia di individuazione dei territori sui quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, è stata estesa alla individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, sostituendosi ad un criterio puramente territoriale per individuare la competenza statale un criterio fondato sulla natura dell'interesse; 3) al Ministro dell'ambiente è stato affidato non solo il compito di individuare le zone, ma anche quello di promuovere la costituzione di parchi e riserve; 4) il concetto di danno pubblico derivante da dissesti idrogeologici, di cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (e di cui all'art. 866 del codice civile) è stato assorbito nel più ampio concetto di danno pubblico ambientale, di cui alla citata legge 8 luglio 1986, n. 349; 5) la competenza a prevenire e reprimere danni all'ambiente, è stata affidata al Ministro dell'ambiente;

Ritenuto che, nel descritto quadro normativo, la salvaguardia dei boschi e delle foreste ha assunto un valore ambientale e che pertanto proteggere i boschi e le foreste significa oggi proteggere gli habitat naturali, i biotopi, la flora e la fauna, gli equilibri ecologici;

Considerato che la tutela naturalistica assorbe, rafforzandola, la tutela del vincolo idrogeologico;

Ritenuto che, alla luce di quanto sopra esposto, il tradizionale «demanio forestale dello Stato e delle regioni» possa essere considerato «demanio naturalistico dello Stato e delle regioni»;

Considerato che è dovere di tutti, privati cittadini o pubbliche amministrazioni, far sì che i boschi e le altre aree di interesse naturalistico siano sottoposti a tutela;

Considerato che, come precisato dalla Corte costituzionale, l'interesse paesaggistico-ambientale costituisce un interesse pubblico preminente;

Ritenuto che è opportuno provvedere alla istituzione di riserve naturali nei territori di interesse naturalistico facenti parte del demanio o del patrimonio disponibile o indisponibile dello Stato;

Visto il protocollo di intesa sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 24 maggio 1987;

Letti il citato art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed i citati articoli 5 e 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Corpo forestale dello Stato ed il Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio provvederanno, entro centottanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, ad indicare al Ministro dell'ambiente le zone facenti parte del demanio o del patrimonio disponibile o indisponibile dello Stato suscettibili di trasformazione in riserve naturali statali, nei limiti delle altre compatibili esigenze pubbliche, indicando gli ambiti omogenei di territorio da includere in ciascuna riserva. Gli stessi Ministeri provvederanno all'uopo a trasmettere al Ministero dell'ambiente apposita cartografia dell'Istituto geografico militare sulla quale saranno puntualmente indicati i confini delle riserve stesse, nonché un lucido di tale cartografia da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* insieme al decreto istitutivo.

Nei successivi novanta giorni il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Corpo forestale dello Stato porterà a termine la procedura di cui al citato protocollo d'intesa in data 24 maggio 1987, dichiarando, ove possibile, di assumere l'obbligo di gestire dette riserve alla stregua delle norme vigenti in materia e delle direttive che saranno all'uopo impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 2.

Le regioni, sia a statuto ordinario che a statuto speciale, per le quali il presente provvedimento ha valore di invito a proposta, in attesa che venga trasformato in atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, potranno provvedere a loro volta a trasformare il demanio forestale regionale in demanio naturalistico regionale in conformità ai principi di cui al presente decreto.

La disciplina sopra descritta si estende ai territori che verranno a far parte del demanio o del patrimonio disponibile o indisponibile dello Stato, delle regioni o dei comuni, anche successivamente alla emanazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1987

Il Ministro dell'ambiente
PAVAN

Il Ministro delle finanze
GUARINO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

87A6542

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 5ª seduta pubblica per giovedì 30 luglio 1987, alle ore 16,30, con il seguente

Ordine del giorno:

I. Comunicazioni del Governo.

II. Discussione del documento:

Modifica degli articoli 21 e 22 del regolamento del Senato concernenti la composizione e le competenze delle Commissioni permanenti - *Relatore* ELIA (Doc. II, n. 1).

87A6629

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 7ª seduta pubblica per giovedì 30 luglio 1987, alle ore 18, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente e consegna da parte del Governo del testo delle dichiarazioni programmatiche.

87A6630

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di medicina e chirurgia:
radiologia (semestrale).

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
algebra (semestrale);
analisi matematica I;
analisi matematica II;
geometria (semestrale).

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di agraria:
patologia vegetale.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
esercitazioni di matematiche (biennale);
chimica organica superiore;
fisiologia vegetale (biennale);
teoria dell'informazione e della trasmissione.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di giurisprudenza:
diritto penale (biennale);
procedura penale;
teoria generale del diritto.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di magistero:
letteratura italiana moderna e contemporanea.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
chimica organica.

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

fisica molecolare.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:
scienza dell'amministrazione;
merceologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A6544

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di economia e commercio:
lingua tedesca.

Facoltà di ingegneria:
impianti di trasporto a fune;
chimica.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di ingegneria:
disegno.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
algebra superiore;
fitosociologia;
paleontologia.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
plasmi astrofisici;
istituzioni di matematiche;
analisi matematica;
radioastronomia;
geologia.

Facoltà di architettura:
tecnologia dell'architettura II.

Facoltà di ingegneria:
geometria;
fisica I;
calcolo numerico e programmazione.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:
filosofia della storia II;
storia della lingua latina.

Facoltà di medicina e chirurgia:
inglese scientifico;
clinica dermosifilopatica;
chirurgia d'urgenza.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
anatomia comparata;
calcolo numerico.

UNIVERSITÀ CATTOLICA SACRO CUORE DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:
storia dell'Europa orientale.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:
filosofia della storia;
sociologia;
storia dell'arte medievale e moderna;
sociologia della conoscenza;
biblioteconomia e bibliografia.

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:
filosofia della storia;
lingua e letteratura inglese;
fonetica sperimentale.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
geologia marina;
algebra superiore.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di lettere e filosofia:
esegesi delle fonti di storia greca e romana.

Facoltà di farmacia:
tecnica e legislazione farmaceutica;
esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica II;
analisi chimico-farmaceutiche II;
chimica biologica.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di chimica industriale:
chimica e tecnologia della catalisi;
spettrochimica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A6546

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Ricostituzione del collegio dei revisori del Comitato olimpico nazionale italiano

Con decreto ministeriale 25 luglio 1987 è stato ricostituito il collegio dei revisori del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il quadriennio che decorre dal 27 luglio 1987.

87A6600

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di San Miniato

Con decreto ministeriale 23 giugno 1987 è stata approvata la modifica dell'art. 49 dello statuto della Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato (Pisa).

87A6490

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello

Con decreto ministeriale 23 giugno 1987 sono state approvate le modifiche degli articoli 16, 17, 19, 22, 24, 37, 41 e 43 dello statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello (Perugia).

87A6491

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Firenze

Con decreto ministeriale 23 giugno 1987 sono state approvate le modifiche degli articoli 17, 18, 23, 29, 30 e 38 dello statuto della Cassa di risparmio di Firenze.

87A6492

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia

Con decreto ministeriale 23 giugno 1987 sono state approvate le modifiche degli articoli 4, 5, 16, 17, 21, 29 e 43 dello statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia.

87A6493

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Rieti

Con decreto ministeriale 23 giugno 1987 sono state approvate le modifiche degli articoli 10, 11, 12, 18 e 25 dello statuto della Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti.

87A6494

Modificazione allo statuto del Mediocredito regionale della Basilicata

Con decreto ministeriale 26 giugno 1987 è stata approvata la modifica dell'art. 4 dello statuto del Mediocredito regionale della Basilicata, con sede in Potenza.

87A6495

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali di Livorno a ridurre la superficie del magazzino generale

Con decreto ministeriale 14 aprile 1987, è stata autorizzata alla S.p.a. Magazzini generali di Livorno, con sede in Livorno, via della Cinta Esterna, la riduzione della superficie del magazzino generale.

87A6262

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di chirurgia toracica, sessione anno 1986

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1986, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1986, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia toracica, sessione relativa all'anno 1986, nominata con decreto ministeriale del 14 novembre 1986 e successive modifiche;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di chirurgia toracica, sessione relativa all'anno 1986, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

D'Angelo Mario, nato a Palermo il 7 maggio 1946	punti	96	su 100
Fraioli Gaetano, nato a Caserta il 6 marzo 1948	»	96	»
Tosato Filippo, nato a Vicenza il 29 ottobre 1950	»	96	»
Politi Leonardo, nato a Clauzetto il 30 novembre 1949	»	94	»
Toniolo Lamberto, nato a Conselve il 12 ottobre 1950	»	93	»
Ardissone Francesco, nato a Torino il 7 agosto 1950	»	92	»
Pochini Mario, nato a Roma l'11 maggio 1946	»	92	»
Serrano Jacopo, nato a Parma il 18 giugno 1951	»	92	»
Iacovoni Piero, nato ad Atri il 16 dicembre 1951	»	91	»
Valenti Luigi, nato a Corsico il 17 febbraio 1949	»	91	»
De Matteis Vito Antonio, nato a Napoli il 21 luglio 1948	»	90	»
Massimo Mario Rosario, nato a Napoli il 18 aprile 1944	»	89	»
Pugliese Peppino, nato a Drapia il 18 giugno 1946	»	89	»
Sessa Raffaele, nato a Napoli il 6 novembre 1942	»	89	»
Valente Maurizio, nato a Napoli il 15 novembre 1945	»	89	»
Marucci Maria Maura, nata a Torino il 30 maggio 1952	»	88	»
Mondini Marco, nato a Milano il 29 dicembre 1949	»	88	»
Angiolillo Michele, nato a Foggia il 1° gennaio 1945	»	87	»
Taviani Mario, nato a Genova il 15 giugno 1948	»	86	»
Francomano Franco, nato a Guardiagrele il 5 luglio 1950	punti	84	su 100
Fabrizio Giovanni Paolo, nato a Termoli il 26 giugno 1952	»	83	»
Rumi Angelo, nato a Como .. . settembre 1946	»	83	»
Carnevale Raffaele, nato a Fondi il 18 aprile 1950	»	82	»
Lazzarini Alfredo, nato a Roma il 1° aprile 1948	»	82	»
Malerba Michele, nato ad Apricena il 7 agosto 1949	»	82	»
Tisi Elisabetta, nata a Fabriano il 31 ottobre 1949	»	82	»
Battaglia Carmelo, nato a Napoli il 1° novembre 1947	»	81	»
D'Ambrosio Giovanni, nato a Genova il 28 ottobre 1944	»	81	»
Maiorino Alfonso, nato a Cava dei Tirreni il 28 aprile 1951	»	81	»
Patrizi Ivo, nato a Lapedona il 26 marzo 1949	»	81	»
Consoli Antonino Maria, nato a Catania il 4 luglio 1949	»	80	»
Sgro Mario, nato a Lonate Pozzolo l'8 settembre 1943	»	80	»
D'Aloia Nicolino, nato a Alberona il 28 gennaio 1944	»	79	»
Marchese Eduardo, nato a Poggiofiorito il 15 febbraio 1951	»	79	»
Monaco Guglielmo, nato a Napoli il 10 luglio 1948	»	79	»
Russo Giuseppe, nato a Firenze il 19 gennaio 1951	»	79	»
Curella Giuseppe, nato a Ragusa il 22 maggio 1946	»	78	»
Lambiase Gabriele, nato a Napoli il 3 settembre 1951	»	78	»
Liscidini Pierluigi, nato a Teglio l'11 giugno 1947	»	78	»
Smerieri Andrea, nato a Mirandola il 2 agosto 1944	»	78	»
Di Benedetto Marco, nato a Monreale l'11 febbraio 1949	»	77	»
Pampolini Mauro, nato a Ferrara il 21 settembre 1948	»	77	»
Dell'Amore Davide, nato a Forlì il 1° marzo 1948	»	76	»
Gemini Sergio, nato a Venezia Lido il 25 marzo 1952	»	76	»
Macaluso Giuseppe, nato a Enna il 13 maggio 1951	»	76	»
Torrisi Vincenzo nato a Catania il 18 ottobre 1949	»	76	»
Zorzoli Antonio, nato a Milano il 6 giugno 1949	»	76	»
Abbate Luigi, nato a Roma il 31 ottobre 1949	»	75	»
Meriggi Francesco, nato a Ivrea il 23 novembre 1949	»	75	»
Silvestri Antonio, nato a Napoli il 1° gennaio 1946	»	75	»
Sivo Enrico, nato a Bari il 12 novembre 1948	»	75	»
Soriani Pier Giovanni, nato a Livorno il 7 febbraio 1935	»	75	»
Suraci Vincenzo Francesco Maria, nato a Reggio Calabria il 28 marzo 1947	»	75	»
Bruni Roberto, nato a Roma il 7 febbraio 1952	»	74	»

Ugolini Ugolino, nato Bergamo il 30 novembre 1946 . . . punti 74 su 100
Cardillo Luigi, nato a S. Angelo a Cupolo il 15 novembre 1949 . . . » 73 »
Arcidiaco Massimo, nato a Pavia l'11 giugno 1948 . . . » 72 »
Cirulli Gaetano, nato a Sezze il 20 dicembre 1944 . . . » 72 »
De Capua Giovannangelo, nato a Camposano l'8 agosto 1945 . . . » 72 »
Spinelli Angelo, nato a Genova il 20 agosto 1939 . . . » 72 »
Capezzuto Erminio, nato a Nola il 16 giugno 1951 . . . » 71 »
De Siena Massimo, nato a Napoli il 6 luglio 1951 . . . » 71 »
Catrambone Giuseppe, nato a Catanzaro il 31 dicembre 1943 . . . » 70 »
Nazari Stefano, nato a Venezia il 2 gennaio 1949 . . . » 70 »
Ravini Mario Carlo, nato a Milano il 10 ottobre 1947 . . . » 70 »
Rosella Antonio, nato a Sezze il 25 luglio 1947 . . . » 70 »
Sortini Andrea, nato a Ferrara il 19 luglio 1948 . . . » 70 »
Tempesta Alfonso Mario, nato a Napoli il 7 febbraio 1946 . . . » 70 »
Tucci Giuseppe Francesco, nato a Cosenza il 22 maggio 1949 . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A6182

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità per la posizione funzionale apicale per organizzazione dei servizi sanitari di base, sessione anno 1986.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1986, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1986, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità per la posizione funzionale apicale per organizzazione dei servizi sanitari di base, sessione relativa all'anno 1986, nominata con decreto ministeriale del 25 luglio 1986 e successive modifiche;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità per la posizione funzionale apicale per organizzazione dei servizi sanitari di base, sessione relativa all'anno 1986, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Macchi Claudio, nato a Varese il 28 luglio 1947 . . . punti 97 su 100
Tofani Luciano, nato a La Spezia il 2 gennaio 1954 . . . » 95 »
Togni Giovanni, nato a Belluno il 29 settembre 1948 . . . » 95 »
Marchino Giovannino, nato a Montecchio il 3 agosto 1948 . . . » 94 »
Neri Roberto, nato a Bologna il 29 luglio 1949 . . . punti 94 su 100
Ranieri Maria Renata Paola, nata a Torino l'11 dicembre 1951 . . . » 94 »
Di Guardia Rosario, nato ad Adrano il 13 giugno 1951 . . . » 93 »
Tofanini Paolo, nato a Montepulciano il 19 agosto 1950 . . . » 93 »
Vanni Vanna, nata a Lucca il 1° gennaio 1952 . . . » 93 »
Flocco Vincenzo, nato a Portocannone il 18 luglio 1947 . . . » 92 »
Giustetto Guido, nato a Pinerolo il 23 ottobre 1951 . . . » 92 »
Manfroni Umberto, nato a Borgo S. Lorenzo il 23 luglio 1929 . . . » 92 »
Matricardi Giuseppe, nato a Francavilla al Mare il 14 giugno 1953 . . . » 92 »
Donzelli Alberto, nato a Milano il 21 dicembre 1948 . . . » 91 »
Giorgi Pietro, nato ad Assisi il 4 luglio 1946 . . . » 89 »
Iodice Emilio, nato a Novara il 25 giugno 1951 . . . » 89 »
Lizza Mario, nato a Pianella il 28 maggio 1946 . . . » 89 »
Bonaldi Antonio, nato a Serina il 10 febbraio 1951 . . . » 88 »
Clini Claudio, nato a Latina il 1° gennaio 1949 . . . » 88 »
Di Russo Guido, nato ad Esperia il 20 aprile 1948 . . . » 88 »
Giordano Antonio, nato a Foggia il 18 dicembre 1924 . . . » 88 »
Marotta Guido, nato a Roma il 21 agosto 1953 . . . » 88 »
Belloni Enzo, nato a Borgo Valsugana il 15 giugno 1945 . . . » 87 »
Rendo Corrado, nato a Pachino l'8 aprile 1952 . . . » 87 »
Capasso Aldo, nato a Casandrino il 29 luglio 1953 . . . » 86,5 »
Bellocchi Cesare, nato a Venezia il 21 novembre 1926 . . . » 86 »
D'Alessandro Giuseppe, nato a S. Marco in Lamis il 17 gennaio 1951 . . . » 86 »
Germani Maurizio, nato a Roma il 6 giugno 1947 . . . » 86 »
Teggia Droghi Marco, nato a Feltre il 16 luglio 1949 . . . » 86 »
Carobella Gaetano, nato a Cosenza il 17 gennaio 1947 . . . » 85,5 »
Pozzoli Carlo, nato a Besana Brianza il 12 giugno 1951 . . . » 85,5 »
Dalloni Enrica, nata a Galliate il 29 maggio 1944 . . . » 85 »
Gullo Salvatore, nato a Monreale il 24 gennaio 1949 . . . » 85 »
Modonese Giustiniano, nato a Venezia il 7 novembre 1930 . . . » 85 »
Pilati Giovanni, nato a Bologna il 18 marzo 1954 . . . » 85 »
Vichi Luigi Bonaldo, nato a Chiusdino il 28 febbraio 1930 . . . » 85 »
Fiumanò Mariateresa, nata a Torino il 22 aprile 1946 . . . » 84,5 »
Stati Carmine, nato a Capistrello l'8 febbraio 1947 . . . » 84,5 »
Campo Salvatore, nato a Partinico il 28 aprile 1949 . . . » 84 »
Cortese Francesco, nato a Roma il 15 maggio 1951 . . . » 84 »
Schirripa Pietro, nato a Martone il 18 agosto 1951 . . . » 84 »
Cacciacarne Rocco, nato ad Ortona il 5 dicembre 1943 . . . » 83,5 »

Favaretti Carlo, nato a Cittadella il 17 agosto 1950	punti	83	su 100
Formiconi Giancarlo, nato a Ripoli l'11 giugno 1928	»	83	»
Zappatore Ugo, nato a Roma il 6 settembre 1942	»	83	»
Domeneghetti Franco, nato a Portogruaro il 23 marzo 1946	»	82	»
Marinetti Sergio, nato a Trasacco il 18 maggio 1942	»	82	»
Rasotto Giampaolo, nato a Bolzano Vicentino il 21 luglio 1950	»	82	»
Tinella Mauro, nato a Montecchio il 24 agosto 1949	»	82	»
Tondi Laura, nata a Zollino il 21 aprile 1948	»	82	»
Bacuzzi Emilia, nata a Milano il 18 agosto 1938	»	81	»
Bandiera Fausto, nato a Bolsena il 22 marzo 1948	»	81	»
De Leo Giuseppe, nato a Messina il 27 novembre 1937	»	81	»
De Luca Michele, nato a Rodi Garganico il 27 settembre 1945	»	81	»
Mancusi Costantino, nato a Castel San Giorgio il 24 agosto 1951	»	81	»
Ligori Giorgio, nato a Roma il 7 agosto 1939	»	80,5	»
Thomas Giovanni Battista, nato a Vallerotonda il 15 maggio 1936	»	80,5	»
Di Pietro Francesco, nato a Notaresco il 7 novembre 1934	»	80	»
Fregni Lionello, nato a Bergamo il 17 marzo 1945	»	80	»
Mancuso Sebastiano, nato a Ucria il 5 aprile 1943	»	80	»
Segalla Bruno, nato a Rovigno d'Istria il 18 febbraio 1948	»	80	»
Solinas Giovanni, nato ad Algherò il 29 ottobre 1932	»	80	»
Bollanti Giorgio, nato ad Arsoli il 21 novembre 1928	»	79	»
Damiani Stefano, nato a S. Pietro in Casale l'11 aprile 1951	»	79	»
Mandarà Carmelo, nato a Scicli il 19 luglio 1947	»	79	»
Rizza Giuseppe, nato a Santa Severina il 24 ottobre 1937	»	79	»
Varone Raffaele, nato a Napoli il 28 novembre 1951	»	79	»
Coco Giuseppe, nato ad Acireale il 7 luglio 1940	»	78,5	»
Consigli Paolo, nato a Parma il 1° aprile 1943	»	78,5	»
Magnoni Ulderico, nato a Rimini il 24 febbraio 1951	»	78,5	»
Albano Giuseppe, nato a Moliterno il 17 settembre 1949	»	78	»
Antonioletti Renzo, nato a Ceppo Morelli il 13 dicembre 1935	»	78	»
Calzone Giuseppe, nato a Briatico il 3 febbraio 1947	»	78	»
Colafelice Nicola, nato ad Altamura il 5 dicembre 1926	»	78	»
Della Casa Giancarlo, nato a Montefiascone il 27 gennaio 1945	»	78	»
Fiaschetti Sandro, nato a Roma il 4 dicembre 1945	»	78	»
Longo Gennaro, nato a Roma il 15 maggio 1934	»	78	»
Menna Antonio, nato a Napoli il 26 giugno 1935	»	78	»
Montecarlo Raffaele, nato a Campobasso il 29 settembre 1947	»	78	»
Orlandi Ruggero, nato a Carpi il 25 gennaio 1939	»	77,5	»
Romeo Nunzio, nato a Messina il 27 gennaio 1937	punti	77,5	su 100
Campedelli Angelo Giuseppe, nato a Caprino il 4 aprile 1945	»	77	»
Conti Giuseppe, nato ad Arcidosso il 10 ottobre 1949	»	77	»
Savarino Armando, nato a Tropea il 7 febbraio 1941	»	77	»
Spadaro Salvatore, nato a Mascali il 4 febbraio 1948	»	77	»
Tamburini Marco, nato a Pistoia il 20 dicembre 1939	»	77	»
Insacco Emilio, nato a Butera il 9 maggio 1945	»	76,5	»
Bignami Vincenzo, nato a Genova il 30 settembre 1932	»	76	»
Castellani Giuliano, nato a Forano il 9 gennaio 1941	»	76	»
Famiglietti Antonio, nato a Gesualdo il 19 novembre 1948	»	76	»
Ferro Giuseppe, nato a Villarosa il 29 ottobre 1950	»	76	»
Landi Rocco, nato a Grottaminarda il 13 novembre 1944	»	76	»
Russo Pasquale, nato a Spilinga il 6 giugno 1937	»	76	»
Tessari Gianni, nato a Ficarolo l'11 giugno 1952	»	76	»
Berardocco Stenio, nato a S. Severo il 10 maggio 1928	»	75,5	»
Di Giacomo Ascanio, nato a Montereale il 3 luglio 1932	»	75,5	»
Lima Vincenzo, nato a Palermo il 19 ottobre 1948	»	75,5	»
Potestio Francesco Giuseppe, nato a Roma il 6 luglio 1951	»	75,5	»
Baule Antonio Giovanni, nato a Ploaghe il 29 luglio 1932	»	75	»
Coppini Cornelio, nato a Brescia il 13 giugno 1950	»	75	»
De Silva Livia, nata a Napoli il 3 gennaio 1929	»	75	»
Di Lella Roberto, nato a Castelvenere il 17 aprile 1927	»	75	»
Giordano Stefano, nato a Caserta-Casolla il 27 febbraio 1944	»	75	»
Maiorano Giuseppe Alfonso, nato a Flumeri il 26 aprile 1936	»	75	»
Novelli Antonio Maria, nato a Iesi l'8 giugno 1949	»	75	»
Pellecchia Giuseppina, nata a Troia il 19 marzo 1947	»	75	»
Petrarca Alessandro, nato a Paliano il 31 ottobre 1935	»	75	»
Porqueddu Giacinta, nata a Sassari il 10 dicembre 1930	»	75	»
Rizzo Rosario, nato a Felitto il 12 aprile 1946	»	75	»
Schiappoli Alfonso, nato a S. Biase il 24 dicembre 1930	»	75	»
Serrao Francesco, nato a Capistrano il 22 ottobre 1945	»	75	»
Caltalbiano Marcello, nato a S. Alfio il 24 settembre 1938	»	74,5	»
Gambino Ignazio, nato a Giarre il 28 maggio 1949	»	74,5	»
Kob Karl, nato a Stein and der Enns (Austria) il 12 gennaio 1946	»	74,5	»
Accordino Gianfranco, nato a Messina il 4 ottobre 1950	»	74	»
Anasetti Alessandro, nato a Stimigliano il 9 gennaio 1949	»	74	»
Appierto Enrico, nato a Brusciano il 2 giugno 1933	»	74	»
Cappiello Francesco Paolo, nato ad Orsara di Puglia il 24 giugno 1927	»	74	»
Cotti Adolfo, nato a S. Giovanni in Persiceto il 24 agosto 1935	»	74	»

de Rosa Patrizia, nata a Napoli l'8 marzo 1953	punti 74	su 100
Giuffrida Alfio, nato ad Acireale l'8 settembre 1931	» 74	»
Gottin Marcello, nato a Zimella il 27 dicembre 1928	» 74	»
Pismataro Raimondo, nato a Cariati il 9 agosto 1942	» 74	»
Sardo Giuseppe, nato a Trapani il 5 aprile 1947	» 74	»
Caratti Alfonso, nato ad Acqui Terme il 22 settembre 1927	» 73,5	»
Dima Stanislao, nato a Cerenzia il 19 novembre 1942	» 73,5	»
Gambardella Pietro, nato a Roma il 14 ottobre 1945	» 73,5	»
Paganelli Gioacchino, nato ad Nerola il 27 gennaio 1950	» 73,5	»
Rancan Luigino, nato a S. Pietro Mussolino il 16 novembre 1948	» 73,5	»
Scielzo Roberto, nato ad Amatrice il 25 luglio 1946	» 73,5	»
Buonomo Antonio, nato ad Agropoli il 10 giugno 1923	» 73	»
Calegaro Eugenio, nato a Vicenza il 2 dicembre 1949	» 73	»
Cerino Umberto, nato a Vietri sul Mare il 29 novembre 1935	» 73	»
Ciattaglia Giorgio, nato a Maiolati Spontini il 25 aprile 1950	» 73	»
Diana Ulderico Concetto, nato a Piazza Armerina il 15 novembre 1946	» 73	»
Durastanti Giancarlo, nato ad Acquasparta l'11 ottobre 1939	» 73	»
Pancello Pietro Michele, nato a Lodè il 29 settembre 1948	» 73	»
Ierussi Alessandro, nato a Velletri il 20 luglio 1947	» 73	»
Intrivici Giuseppe, nato a Castellana Sicula il 1° marzo 1938	» 73	»
Maffei Alfredo, nato ad Avellino il 3 settembre 1952	» 73	»
Marchese Felice, nato a Montalbano Ionico il 21 aprile 1930	» 73	»
Mastrocola Giovanni, nato a Taranto il 25 marzo 1933	» 73	»
Pagliaro Francesco, nato a Fagnano Castello il 5 ottobre 1946	» 73	»
Pellegrini Carlo, nato a Buggiano il 7 ottobre 1940	» 73	»
Ridolfini Maurizio, nato a Pesaro il 4 febbraio 1948	» 73	»
Sale Silvio, nato a Solopala il 26 febbraio 1945	» 73	»
Satta Ugo, nato a Messina il 7 aprile 1927	» 73	»
Tofone Riziero, nato ad Orte il 27 novembre 1949	» 73	»
Veneto Vittorio, nato a Salerno il 21 maggio 1950	» 73	»
Bianco Giovanni, nato ad Acquaviva il 15 settembre 1938	» 72,5	»
Fantoni Vittorio, nato a Napoli il 18 giugno 1936	» 72,5	»
Lalli Igino, nato a Castelmauro il 20 ottobre 1933	» 72,5	»
Nicita Antonino, nato a Roccalumera il 1° luglio 1922	» 72,5	»
Andriulli Giuseppe, nato a Montescaglioso il 3 dicembre 1928	» 72	»
Belloni Roberto, nato a S. Stefano Magra il 16 novembre 1948	» 72	»
Costini Roberto, nato a Montopoli in Sabina il 18 febbraio 1935	» 72	»
Di Gregorio Giovanni, nato a Messina il 16 luglio 1932	» 72	»
Delogu Franco, nato a Roma il 9 aprile 1932	» 72	»
Longo Giuseppe, nato a Biancavilla il 19 gennaio 1951	punti 72	su 100
Morrone Albinio, nato a Bellosguardo il 27 settembre 1927	» 72	»
Moscati Filomeno, nato a S. Michele di Serino il 16 gennaio 1929	» 72	»
Napolitano Paolino, nato a Comiziano il 2 aprile 1940	72	»
Nati Giuseppe, nato a Tredozio il 19 agosto 1926	» 72	»
Oricoli Luigi, nato a Padova il 29 aprile 1930	» 72	»
Orlandi Agostino, nato a Roma il 30 marzo 1927	» 72	»
Persia Ezio, nato ad Alfedena il 13 agosto 1922	» 72	»
Raddi Benito, nato a Roggiano Gravina il 16 novembre 1934	» 72	»
Ridolfi Eligio, nato a S. Severino Marche il 5 maggio 1930	» 72	»
Salpietro Franco, nato ad Acquaviva Platani il 1° febbraio 1941	» 72	»
Vicario Verniero, nato a Teano il 6 giugno 1946	» 72	»
Cappuccini Giovanni, nato a Fermignano il 29 aprile 1954	» 71,5	»
Di Noia Salvatore, nato a Gravina il 1° maggio 1934	» 71,5	»
Tartaglia Bernardino, nato a Vische il 21 gennaio 1948	» 71,5	»
Toscano Alfio, nato a Lentini il 18 luglio 1937	» 71,5	»
Bolino Francesco, nato ad Avellino il 22 aprile 1929	» 71	»
Contarini Celio, nato a Rovigo il 25 agosto 1945	» 71	»
Della Torre Carlo, nato a Bovegno il 1° aprile 1936	» 71	»
Fabi Giuliano, nato a Giuliano di Roma il 29 gennaio 1950	» 71	»
Ferraro Pasquale, nato a Milano l'11 febbraio 1939	» 71	»
Merola Nicola, nato a Bonito il 2 gennaio 1949	» 71	»
Muscenti Arturo, nato a Palena l'8 novembre 1947	» 71	»
Pellegrino Giuseppe, nato a Sambatello di Reggio Calabria il 2 maggio 1936	» 71	»
Pirillo Fausto, nato a Mangone il 19 febbraio 1947	» 71	»
Rinaldi Giovanni, nato a Francavilla Fontana il 5 settembre 1944	» 71	»
Rossini Mario, nato a Bigarello il 19 aprile 1950	» 71	»
Semeraro Eugenio, nato a Taranto il 15 maggio 1924	» 71	»
Suarzina Sergio, nato a Ravenna il 20 giugno 1928	» 71	»
Zannini Quirini Francesco, nato a Sessa Aurunca il 12 ottobre 1944	» 71	»
Zarrelli Angelo, nato a Tripoli il 13 ottobre 1933	» 71	»
Zazziello Carmelo, nato a Scanno il 10 giugno 1925	» 71	»
Bolcioni Giancarlo, nato a Pisa il 22 febbraio 1941	» 70,5	»
Bufo Domenico, nato a Cerignola il 1° ottobre 1936	» 70,5	»
Comerro Teresio, nato ad Arborio il 7 novembre 1948	» 70,5	»
Di Maio Maria Pia, nata a Foggia il 25 ottobre 1947	» 70,5	»
Mundula Vitale, nato a Ittireddu il 4 aprile 1948	» 70,5	»
Porta Luca, nato a Fabbriche di Vellico il 2 gennaio 1935	» 70,5	»

Violante Antonino, nato a Rosali il 18 marzo 1945	punti	70,5	su 100
Vitantonio Teodosio, nato a Rotello il 10 luglio 1950	»	70,5	»
Azzarà Policarpio Pietro, nato a Motta S. Giovanni il 4 dicembre 1934	»	70	»
Barresi Salvatore, nato a Monterosso Almo il 22 giugno 1928	»	70	»
Betti Emiliano, nato a Massa Marittima il 27 novembre 1949	»	70	»
Capitani Roberto, nato a Brunico il 7 gennaio 1947	»	70	»
Capoccia Mario, nato ad Orvieto il 16 agosto 1929	»	70	»
Casti Lino, nato a Siddi l'8 marzo 1928	»	70	»
Colucci Giuseppe, nato ad Aliano l'8 gennaio 1941	»	70	»
Cosentino Salvatore, nato a Firmo il 13 gennaio 1922	»	70	»
D'Accardi Francesco Paolo, nato a Palermo il 27 marzo 1948	»	70	»
D'Angelo Tullio, nato a Castel di Sangro il 10 luglio 1926	»	70	»
De Marco Osvaldo, nato a Bivongi il 1° luglio 1937	»	70	»
Desideri Bernardino, nato a Poggio Bustone il 2 settembre 1947	»	70	»
Diso Domenico, nato a Galatina il 14 settembre 1932	»	70	»
Fioravanti Bruno, nato ad Appigna del Tronto l'8 febbraio 1939	»	70	»
Gentile Roberto, nato a Zagarise il 10 luglio 1941	»	70	»
Macchioni Franco, nato a Roma il 24 giugno 1944	»	70	»
Mastria Carlo Vincenzo, nato a Gemini d'Ugento il 1° agosto 1938	»	70	»
Morini Mario, nato a Ravenna il 5 novembre 1934	»	70	»
Pulitanò Giovanni, nato a Messina il 20 giugno 1936	»	70	»
Quaratino Antonio, nato a Taranto il 6 gennaio 1940	»	70	»
Reale Elio Giacomo, nato a Ferrazzano il 27 gennaio 1946	»	70	»
Rossello Silvestro, nato a Carlentini il 9 aprile 1926	»	70	»
Russo Antonio, nato a Bovino il 28 gennaio 1936	»	70	»
Silvagni Guido, nato a Grimaldi il 31 maggio 1933	»	70	»
Todesco Tullio, nato a Villa del Conte il 27 luglio 1926	»	70	»
Torsello Marino, nato ad Alessano il 26 agosto 1946	»	70	»
Tumore Antonino, nato a S. Filippo del Mela il 25 maggio 1940	»	70	»
Vangi Matteo Gianfranco, nato a Barletta il 3 luglio 1946	»	70	»
Vasta Lucio, nato ad Acicatena il 26 agosto 1938	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A6214

UNIVERSITÀ DI BARI

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 1255/61;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Vista la nota prot. n. 2253 del 18 giugno 1986 con cui il Ministero della pubblica istruzione ha confermato l'assegnazione a questa Università di un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di chimica applicata della facoltà di ingegneria, resosi vacante e disponibile a seguito della cessazione dal servizio del dott. Abbaticchio Pietro Elio, autorizzando la emissione del relativo bando di concorso;

Accertate la vacanza e la disponibilità del posto;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo del personale della ex carriera direttiva dei tecnici laureati delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto di chimica applicata della facoltà di ingegneria di questa Università:

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, fermi restando le elevazioni ed i limiti previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) cittadinanza italiana;

c) lauree in: ingegneria civile, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica o ingegneria elettronica;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito allegato *B*, dovrà essere indirizzata al Rettore e fatta pervenire alla Divisione II personale - Ufficio concorsi di questa Università.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni e decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda ed entro lo stesso termine di trenta giorni, il candidato dovrà presentare eventuali titoli scientifici, accademici e professionali, di cui sia eventualmente in possesso, allegando un elenco in carta libera degli stessi; a tali titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Tutti i titoli prodotti, in originale o in copia autenticata, dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, nel caso abbia superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *a)* del presente bando, il titolo che legittima la elevazione o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso della laurea in .... art. 2, lettera *c)*;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) che ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione e non e stato destituito o dispensato, ovvero che non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso, composta a norma della legge 3 giugno 1970, n. 380, art. 23, sarà successivamente nominata con decreto rettorale.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, di cui una pratica con relazione scritta, ed in una prova orale, come da programma allegato *A*.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici relativi a materie che formano oggetto delle altre prove e redatti nelle lingue straniere indicate nel citato programma allegato *A*.

Art. 7.

Diario e svolgimento delle prove di esame

Per le modalità relative all'espletamento del concorso si osservano, in quanto non applicabili, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte e pratica avranno luogo presso l'istituto di chimica applicata della facoltà di ingegneria di questa Università in via Re David, 200 - Bari.

Nella Gazzetta Ufficiale *del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando verrà data comunicazione del giorno e dell'ora in cui avranno luogo le prove suddette.*

La pubblicazione di tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale*.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.

La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in una di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla e riporterà l'indicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte.

Tale prova non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 8.

Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato le prove ed intendano far valere i titoli che danno diritto a preferenza, a parità di merito, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a presentare i relativi documenti, in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti è di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati alla Divisione II personale Ufficio concorsi, di questa Università.

I concorrenti possono avvalersi dei titoli di cui al presente articolo anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Art. 9.

Approvazione delle graduatorie
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dal computo dei voti riportati nelle prove di esame e del punteggio dei titoli.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, del vincitore e degli idonei, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Nomina e periodo di prova

Il vincitore del concorso sarà nominato tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della ex carriera direttiva dei tecnici laureati di questa Università, con il trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore all'atto dell'assunzione in servizio.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusi il visto.

Il periodo di servizio, reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto, è in ogni caso retribuito.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei, trascorso il quale l'impiegato consegue la conferma in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) originale o copia autenticata di uno dei diplomi di laurea previsti dall'art. 2, lettera *c*);

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce, con la precisazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

h) dichiarazione, in carta libera, attestante se il candidato ricopra o meno altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di privati. In caso affermativo dovrà essere esercitata la opzione per il nuovo impiego.

I candidati che sono dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Art. 12.

Rinvio di norme

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti Delegazione regionale per la Puglia, sede di Bari.

Bari, addì 24 febbraio 1987

Il rettore: ALTO

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Bari, addì 16 maggio 1987
Registro n. 27 Università, foglio n. 167

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

Prima prova scritta: trattamenti termochimici non convenzionali degli acciai.

Seconda prova scritta: metodi strumentali per la caratterizzazione di sistemi polifasici.

Terza prova pratica con relazione scritta: dato un materiale, il candidato deve approntare i provini per l'osservazione con il SEM e le analisi diffrattometriche. La relazione scritta verterà sull'interpretazione dello spettro di diffrazione.

Prova orale: diagrammi di Stato; leganti idraulici; materiali ceramici tradizionali e non; tecnologia dei processi di sinterizzazione.

Lingue straniere: inglese e francese.

ALLEGATO *B*

Fac-simile della domanda
(su carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Divisione II personale - Ufficio concorsi - 70100 BARI

Il sottoscritto...
(cognome e nome - le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili), nato a .... (provincia di ....) il ...., residente in.............................. (provincia di ....) via .... n. ...., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della ex carriera direttiva dei tecnici presso l'istituto di chimica applicata della facoltà di ingegneria di codesta Università.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (1);

3) ha riportato le seguenti condanne penali:.................... (2);

4) è in possesso del diploma di laurea in..............................;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente:...;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ....; ovvero: non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto ....;

9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo: .... (indicare anche il codice di avviamento postale).

Data, ...

Firma .... (3)

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) Omettere tale dichiarazione in mancanza di condanne penali.

(3) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

87A6385

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 34

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 34, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero addetto alla divisione di chirurgia generale;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnico di radiologia).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 26 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Arzignano (Vicenza).

87A6390

PROVINCIA DI BOLZANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente medico di medicina del lavoro - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso il laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione medica e dell'ufficio medicina del lavoro.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di medicina del lavoro - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso il laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione medica e dell'ufficio medicina del lavoro.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 3 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio assunzioni e concorsi della provincia in Bolzano.

87A6393

POLICLINICO «SAN MATTEO» DI PAVIA

Concorso ad un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia, presso la sezione di traumatologia dello sport aggregata alla clinica ortopedica e traumatologica del Policlinico «San Matteo» di Pavia.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: assistente medico - area funzionale di chirurgia) presso la sezione di traumatologia dello sport aggregata alla clinica ortopedica e traumatologica del Policlinico «San Matteo» di Pavia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 22 del 3 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'istituto in Pavia.

87A6394

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 173 del 27 luglio 1987 pubblica il seguente avviso di concorso:

Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Roma: Prove selettive, per esami, a cinque posti da inquadrare nei vari livelli.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicati relativi all'avviso del Ministero della pubblica istruzione concernente le vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso l'Università di Padova. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1987).

Nell'avviso di vacanza citato in epigrafe, alla pag. 24 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della facoltà di ingegneria, dove è scritto: «vettori e veicoli *speciali*», leggasi: «vettori e veicoli *spaziali*».

Nell'avviso di vacanza citato in epigrafe, alla pag. 24 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della facoltà di magistero, dov'è scritto: «*storie* delle Venezie», leggasi: «*storia* delle Venezie».

87A6477-87A6478

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221